

# FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO



## REGOLAMENTO ORGANICO

**Approvato dal Consiglio Federale F.I.Bi.S. il 7 Luglio 2013**

**Deliberato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. il 4 Marzo 2014**

**TITOLO I - COMPOSIZIONE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

Art.1: Generalità

Art.2: Attività agonistica

**TITOLO II - AFFILIATI E TESSERATI****Capo I - GLI AFFILIATI**

Art.3: Generalità

Art.4: Composizione degli Affiliati

Art.5: Modalità di affiliazione

Art.6: Modalità di Riaffiliazione

Art.7: Doveri degli Affiliati

Art.8: Cessazione di appartenenza alla F.I.Bi.S.

Art.9: Fusione

**Capo II - I TESSERATI**

Art.10: Generalità

Art.11: Tesseramento e trasferimenti

Art.12: Doveri dei Tesserati

Art.13 Diritti dei Tesserati

Art.14: Tesseramento, durata e cessazione

Art.15: Sanzioni

**TITOLO III – ORDINAMENTO****Capo I – ORGANIZZAZIONE FEDERALE**

Art.16: Generalità

Art.17: Separazione dei poteri

Art.18: Decadenza

**Capo II - ORGANI FEDERALI CENTRALI**

Art.19: Generalità

**Sezione I - L'ASSEMBLEA NAZIONALE**

Art.20: Generalità

Art.21: Convocazione ed ordine del giorno

Art.22: Partecipazione all'Assemblea Nazionale

Art.23: Diritto di voto

Art.24: Rappresentanza degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici in Assemblea

Art.25: Validità dell'Assemblea

Art.26: L'Assemblea Nazionale ordinaria

Art.27: L'Assemblea Nazionale straordinaria

Art.28: Commissione Verifica Poteri

Art.29: Commissione Scrutinio

Art.30: Apertura dell'Assemblea Nazionale ed Ufficio di Presidenza

Art.31: Il Presidente dell'Assemblea Nazionale

Art.32: Il Vicepresidente dell'Assemblea

Art.33: Il Segretario dell'Assemblea

Art. 34: Candidature alle cariche elettive

Art.35: Accettazione delle cariche

Art.36: Presentazione dei candidati e programmi

Art.37: Modalità di votazione nel corso delle assemblee

**Sezione II – IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE**

Art.38:Generalità

Art.39:Attribuzione e compito

Art.40:Assenza o temporaneo impedimento

**Sezione III - IL CONSIGLIO FEDERALE**

Art.41: Generalità

Art.42: Funzionamento del Consiglio Federale

Art.43: Dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri

Art.44: Decadenza del Consiglio Federale

Art.45: Opzioni

Art.46: Il Consiglio di Presidenza

**Sezione IV - IL SEGRETARIO GENERALE**

Art.47: Generalità

**Sezione V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Art.48: Generalità

Art.49: Funzionamento

Art.50: Responsabilità ed incompatibilità

**Capo III – ORGANI TECNICI FEDERALI****Sezione I - RESPONSABILI NAZIONALI DI SEZIONE (R.N.S)**

Art.51: Generalità

Art.52: Compiti ed attribuzioni

**Capo IV- ORGANI PERIFERICI**

Art.53: Generalità

**Sezione I – ASSEMBLEA REGIONALE**

Art.54: Generalità

Art.55: Convocazione

Art.56: Partecipazione all'Assemblea

Art.57: Annullamento dell'Assemblea

Art.58: L'Assemblea Regionale elettiva

Art.59: L'Assemblea Regionale straordinaria

**Sezione II - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Art.60: Generalità

Art.61: Competenze ed attribuzioni

**Sezione III - COMITATO REGIONALE**

Art.62: Generalità

Art.63: Funzionamento ed attività

Art.64: Convocazione

Art.65: Competenze

Art.66: Durata e cessazione

**Sezione IV - DELEGATO REGIONALE**

Art.67: Generalità

**Sezione V - ASSEMBLEA PROVINCIALE**

Art.68: Generalità

Art.69: Assemblea provinciale elettiva

**Sezione VI - PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE**

Art.70: Generalità

Art.71: Compiti

Art.72: Cessazione

**Sezione VII - COMITATO PROVINCIALE**

Art.73: Generalità

Art.74: Convocazione e validità

Art.75: Attribuzioni

**Sezione VIII - DELEGATO PROVINCIALE**

Art.76: Generalità

Art.77: Commissari Straordinari

#### **Capo IV - ORGANI FEDERALI DI GIUSTIZIA**

Art.78: Generalità

#### **Capo V - ORGANISMI FEDERALI**

Art.79: Generalità

Art.80: La Segreteria Federale

Art.81: Commissioni Nazionali

Art.82: Commissione per la promozione del settore giovanile

Art.83: Commissione tecnica arbitrale nazionale

Art.84: Società di scopo

#### **CAPO VI- CARICHE FEDERALI**

Art.85: Requisiti di eleggibilità

Art.86: Incompatibilità

#### **CAPO VII- PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA**

Art.87: Generalità

#### **CAPO VIII- NORME GENERALI**

Art.88: Clausola compromissoria e Collegio Arbitrale

Art.89: Camera di Conciliazione

Art.90: Entrata in Vigore

## TITOLO I - COMPOSIZIONE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

### Art.1: Generalità

1. La Federazione Italiana Biliardo Sportivo (F.I.Bi.S.) è un'associazione senza scopo di lucro costituita da Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) regolarmente costituite ai sensi dell'art.90 della Legge n.289/02 e di seguito chiamati "Affiliati".

2. L'attività della F.I.Bi.S. è disciplinata dallo Statuto Federale e dai Regolamenti federali, in armonia con la normativa dettata dal C.I.O. e dal C.O.N.I. e con gli indirizzi delle federazioni internazionali con cui la stessa è affiliata. Statuto e Regolamenti, ispirati sul principio della democrazia interna, devono essere obbligatoriamente rispettati dalla Federazione, dai suoi Affiliati e Tesserati.

### Art.2: Attività agonistica

La Federazione, nella promozione dell'attività agonistica, deve rispettare norme e regolamenti nazionali ed internazionali relativi alle caratteristiche di: strutture, attrezzature ed accessori necessari per la pratica dello sport.

## TITOLO II - AFFILIATI E TESSERATI

### Capo I - GLI AFFILIATI

#### Art.3: Generalità

1. Sono Affiliati alla F.I.Bi.S., nella forma di Centri Sportivi Biliardo (C.S.B.), le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che intendono praticare e diffondere la disciplina del Biliardo sportivo secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 dello Statuto Federale.

2. I C.S.B. che intendono richiedere l'affiliazione devono soddisfare alcuni requisiti, quali:

- a) avere sede nel territorio italiano. I C.S.B. aventi sede nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino possono essere considerati come aventi sede nel territorio italiano solo in presenza di accordi di collaborazione o convenzioni con la F.I.Bi.S.;
- b) essere retti da uno Statuto democratico che non sia in contrasto con lo Statuto Federale, che escluda ogni scopo di lucro e per le società costituite in forma di società di capitale che imponga il reinvestimento totale degli utili per il perseguimento dell'attività sportiva;
- c) non avere pendenze finanziarie debitorie, di qualsiasi tipo, con la F.I.Bi.S.

#### Art.4: Composizione degli Affiliati

Gli Affiliati, che costituiscono la F.I.Bi.S., sono composti da Tesserati, così come determinato dall'articolo 11 dello Statuto Federale.

**Art.5: Modalità di affiliazione**

1. I documenti e le informazioni necessarie per avviare l'iter di affiliazione sono forniti dai Comitati o dai Delegati Provinciali della F.I.Bi.S. nella cui circoscrizione territoriale ha sede il C.S.B., oppure, ove non risultino ancora istituiti detti organi, direttamente dalla Segreteria Federale.

2. La domanda di affiliazione è unica: il C.S.B. una volta specificato a quale specialità principale intende dedicarsi dovrà inoltrare la domanda alla Segreteria Federale tramite i Comitati e/o i Delegati Provinciali. La domanda di affiliazione sarà corredata dai seguenti documenti, tutti firmati dal Presidente del C.S.B.:

- a) Atto Costitutivo e Statuto del C.S.B. in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- b) modulo di affiliazione, firmato dal Presidente del C.S.B. o da chi ne ha i poteri per Statuto, contenente:
  - la denominazione societaria e l'indirizzo della sede sociale ed eventuale altro recapito per le comunicazioni ufficiali;
  - codice fiscale e/o partita IVA;
  - e-mail;
  - fax;
  - nome e cognome del legale rappresentante;
  - e-mail e cellulare del legale rappresentante;
  - codice C.O.N.I. (da richiedere ai Comitati provinciali);
  - lista dei nominativi di atleti, dirigenti, soci e tecnici che richiedono il tesseramento;
  - tesserare almeno 15 (quindici) soci, compresi dirigenti, soci ordinari, atleti appartenenti alle diverse categorie agonistiche individuate dalla Federazione (esclusi gli atleti di quarta categoria e juniores) ed i tecnici.
- c) copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione del Consiglio direttivo del C.S.B.;
- d) copia della ricevuta di pagamento della quota di affiliazione.

3. L'affiliazione diventa regolare nel momento dell'inserimento della denominazione del C.S.B. nel Sistema di Tesseramento della Federazione. Tale operazione viene svolta dal Comitato e/o Delegato provinciale, sotto la supervisione della Segreteria federale.

4. Le domande di affiliazione e relativi documenti devono essere trasmessi, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, dai Comitati e Delegati Provinciali al Consiglio Federale. Stesso termine è applicato anche per il versamento delle quote di affiliazione. Tutta la documentazione necessaria per completare le domande di affiliazione deve pervenire alla Segreteria Federale entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Federale.

5. L'accettazione delle domande di affiliazione è di competenza del Consiglio Federale, nel corso della prima riunione utile. In caso di accoglimento della domanda, l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa delibera.

6. L'anno sportivo va dal 1 Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo.



**Art.6: Modalità di Riaffiliazione**

1. Gli Affiliati, per ottenere il rinnovo dell'affiliazione, dovranno far pervenire agli Organi provinciali competenti o direttamente alla Segreteria Federale, la seguente documentazione:

- a) domanda di rinnovo dell'affiliazione su apposito modulo firmato dal Presidente del C.S.B. e contenente: la denominazione societaria completa di codice C.O.N.I. ed indirizzo della sede sociale e di eventuale altro recapito per le comunicazioni ufficiali; composizione del Consiglio Direttivo del C.S.B.; elenco aggiornato degli atleti e dei tecnici che richiedono il tesseramento;
- a) dichiarazione del Presidente del C.S.B. che non sono state apportate variazioni alla natura giuridica dell'affiliato o semplicemente al testo dello Statuto sociale precedentemente inviato. In caso di variazioni al testo dello Statuto societario, è obbligatorio allegare copia autenticata del verbale dell'Assemblea straordinaria che le ha votate. L'accettazione della domanda è sottoposta alla condizione risolutiva dell'approvazione del Consiglio Federale. Ad eguali effetti sono sottoposti i C.S.B. che, dopo avere ottenuto la riaffiliazione, procedono a variazioni statutarie o a modifiche giuridiche del proprio status;
- b) dichiarazione del Presidente del C.S.B., su apposito modulo, di incondizionata accettazione delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni e disposizioni della F.I.Bi.S., con espresso richiamo alla clausola compromissoria di cui all'art. 62 dello Statuto;
- c) attestazione in originale dell'ordine di bonifico sul conto corrente bancario della F.I.Bi.S. o di versamento sul c/c postale intestato alla F.I.Bi.S., comprovante l'avvenuto versamento della tassa annuale di affiliazione del C.S.B. e di tesseramento degli atleti e dei tecnici;

2. La domanda di rinnovo dell'affiliazione, con la documentazione sopra indicata, dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 31 ottobre di ogni stagione sportiva (sessione "ordinaria") oppure tra il 15 gennaio ed il 15 marzo (sessione "straordinaria), secondo quanto stabilito dalla Circolare Tesseramento, salvo deroghe deliberate dal Consiglio Federale. I C.S.B. che presentano la domanda di rinnovo dell'affiliazione in ritardo dovranno pagare, a titolo di penalità, una ulteriore somma in base alle delibere del Consiglio Federale. Non verranno accettati rinnovi di affiliazioni relativi a società le cui domande perverranno ai competenti organi della F.I.Bi.S. dopo il termine previsto per l'iscrizione ai campionati di competenza.

3. Il termine ultimo di presentazione delle domande di rinnovo dell'affiliazione è la sessione straordinaria (art 6 comma 2 del presente R.O). Qualora prima della data prevista come termine ultimo per il rinnovo dell'affiliazione, si dovesse tenere una qualsiasi assemblea federale, i C.S.B. aventi diritto al voto vi possono prendere parte solo a condizione che almeno 20 giorni liberi prima dell'effettuazione dell'assemblea stessa abbiano provveduto alla riaffiliazione previo rispetto delle procedure contemplate nel presente articolo.

4. La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'affiliazione entro i termini sopracitati comporta a tutti gli effetti l'estinzione del rapporto associativo con la F.I.Bi.S. e i C.S.B. interessati perdono i diritti acquisiti e verranno considerati nuove società. Non verranno accettati rinnovi di affiliazioni relativi a C.S.B. che abbiano pendenze finanziarie debitorie di qualsiasi tipo con la F.I.Bi.S. relative alle annate sportive precedenti, né saranno accolte domande di nuove affiliazioni

da parte di quei C.S.B. che nei propri Consigli direttivi annoverino Dirigenti già componenti la dirigenza di ex C.S.B. morosi nei confronti della F.I.Bi.S.

5. I Tesserati degli Affiliati Cessati, potranno trasferirsi, liberamente, ad altra Società Affiliata F.I.Bi.S., purché ne diano avviso scritto alla Federazione.

#### **Art.7: Doveri degli Affiliati**

Gli affiliati che entrano a far parte della F.I.Bi.S. sono tenuti:

- a) a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione, nonché le deliberazioni dei suoi Organi;
- b) ad essere retti da Consigli direttivi democraticamente eletti secondo le norme degli Statuti sociali, in armonia con lo Statuto della F.I.Bi.S. e responsabili a ogni effetto nei confronti della Federazione;
- c) a partecipare alle Assemblee Federali ed a divulgare l'attività sportiva del biliardo promuovendo il tesseramento a tutti i livelli;
- d) a comunicare per iscritto ai Comitati e/o ai Delegati Provinciali ogni modifica relativa allo Statuto sociale, ai Regolamenti interni, ai recapiti per le comunicazioni ufficiali ed alla composizione dei Consigli direttivi. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data delle modifiche;
- e) a partecipare ai campionati a squadre, organizzare gare ed avvenimenti sportivi solo in seguito all'autorizzazione della F.I.Bi.S. L'inosservanza di tale norma comporta provvedimenti specifici per l'Affiliato;
- f) regolare, una volta cessato lo status di Affiliato, ogni pendenza finanziaria nei confronti della Federazione e di altri Affiliati. Tutti i membri dell'ultimo Consiglio Direttivo sono personalmente e solidamente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare impartiti dagli organi della Federazione;
- g) ad assicurare pieno rispetto e collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni, nonché osservare e fare osservare dai propri soci i più rigidi precetti dell'ospitalità e della correttezza sportiva verso gli Ufficiali di gara, i Dirigenti ed i Tesserati di altri C.S.B. in occasione di manifestazioni sportive;
- h) a curare le iscrizioni alle gare dei propri soci assumendosi la responsabilità delle relative quote e informarli sull'osservanza delle direttive per la partecipazione alle manifestazioni sportive;
- i) a provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, dalle deliberazioni e dalle decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.Bi.S per qualsiasi causa e ragione;
- j) a curare che tutti i propri soci sottoscrivano, per accettazione espressa, la clausola compromissoria dello Statuto, impegnandosi nel contempo alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso e di tutti i regolamenti, deliberazioni e disposizioni emanati dalla F.I.Bi.S;
- k) a portare immediatamente a conoscenza dei propri tesserati le sanzioni punitive adottate a carico degli stessi dagli Organi federali e curarne l'esecuzione;
- l) a curare che i propri tesserati ottemperino alle convocazioni degli Organi federali per la formazione di Squadre rappresentative;
- m) a trascrivere nei documenti federali i dati anagrafici dei propri tesserati controllandone la veridicità;

- n) a promuovere il reclutamento di Ufficiali di gara, disposti a collaborare, ogni qual volta si rendesse necessaria la loro presenza, sia per le attività del C.S.B. sia per quelle del Comitato provinciale;
- o) ogni Affiliato deve comunicare ove svolge l'attività sportiva. La sede di gioco deve rispettare i requisiti del Regolamento d'impiantistica sportiva adottato dalla Federazione. Sussistendo le condizioni sopraindicate il C.S.B. ha facoltà di costituire una scuola di addestramento al Biliardo Sportivo, secondo le modalità emanate dalla F.I.Bi.S.

#### **Art.8: Cessazione di appartenenza alla F.I.Bi.S.**

1. Gli affiliati cessano di appartenere alla Federazione nei casi previsti dall'articolo 9 dello Statuto Federale. In particolare, il C.S.B. oltre a perdere i diritti elencati nell'articolo 7 dello Statuto Federale non potrà :

- a) esercitare diritto di voto nelle Assemblee nazionali, regionali e provinciali;
- b) richiedere tessere per i propri soci;
- c) iscrivere i propri giocatori a competizioni sportive e ricreative;
- d) organizzare gare.

2. Spetta al Consiglio Federale deliberare la revoca dell'affiliazione qualora il C.S.B non abbia rispettato gli obblighi prescritti dagli articoli 5 e 6 dello Statuto Federale. Contro le decisioni del Consiglio Federale è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI come previsto dall'art.9 comma 2 dello Statuto. Spetta agli Organi di giustizia procedere alla radiazione così come disciplinato dal regolamento di Giustizia della FIBiS

3. Gli Atleti ed i Tecnici appartenenti ad un C.S.B. ormai non più affiliato sono liberi di trasferirsi e tesserarsi, senza alcun termine di scadenza e senza presentazione di nullaosta, per altri C.S.B. purché si assoggettino a una nuova pratica di tesseramento segnalando il C.S.B. di provenienza.

#### **Art.9: Fusione**

1. Le fusioni, tra due o più Affiliati, debbono essere proposte per l'approvazione al Consiglio Federale, cui spetta l'accertamento del rispetto delle norme dello Statuto Federale e del Regolamento Organico.

2. Qualora la fusione venga accettata ci si troverà di fronte ad un nuovo Affiliato che dovrà avere una nuova denominazione ed un nuovo Consiglio Direttivo mentre manterrà l'anzianità federale del più anziano degli Affiliati. In caso di fusione i tesserati alle società cessate possono tesserarsi al nuovo soggetto oppure, attraverso espressa dichiarazione, possono richiederne il tesseramento presso altro CSB.

3. In caso di incorporazione, l'Affiliato che assorbe uno o più C.S.B. conserva la denominazione, i colori, l'anzianità federale, il Consiglio Direttivo, ed i propri Tesserati. Anche in caso di incorporazione i tesserati possono esercitare il diritto di tesserarsi presso altro CSB, così come previsto nel precedente comma.

4. In caso di cambiamenti nella denominazione sociale, abbinamenti, fusioni, incorporazioni e variazioni nella composizione degli organi sociali, l'Affiliato deve darne comunicazione alla F.I.Bi.S. entro 15 (quindici) giorni, attraverso il Comitato Provinciale di appartenenza inviando

copia dei verbali delle assemblee dei C.S.B. coinvolti nella fusione da cui risulti la volontà degli associati.

La fusione tra due o più C.S.B. è ammessa solo in ambito regionale. In deroga potranno avvenire fusioni extra-regionali solo nel caso in cui il Consiglio Federale accerti in maniera inconfutabile una situazione di vicinanza, delle sedi dei C.S.B., tale da giustificare la richiesta.

5) gli atleti soggetti al vincolo sportivo restano vincolati per il tempo residuo del vincolo.

## Capo II - I TESSERATI

### Art.10: Generalità

Il tesseramento è l'atto volontario che lega una persona alla F.I.Bi.S. in un rapporto sportivo senza scopo di lucro ed improntato sui principi del dilettantismo emanati dal C.O.N.I. Le persone fisiche, che possono far parte della F.I.Bi.S., secondo quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto Federale sono:

- a) gli Atleti di qualsiasi categoria;
- b) i Dirigenti federali;
- c) i Dirigenti dei circoli affiliati;
- d) gli Ufficiali di gara;
- e) i Tecnici;
- f) i Membri onorari;
- g) i Soci degli affiliati purché tesserati.

2. I Tesserati entrano a far parte della F.I.Bi.S., secondo quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto Federale.

3. I Tesserati hanno i doveri ed i diritti previsti dagli articoli 12 e 13 dello Statuto Federale.

### Art.11: Tesseramento e trasferimenti

1. Le modalità di tesseramento variano a seconda dei soggetti presi in considerazione:

- a) gli Atleti, i Soci degli affiliati, i Dirigenti dei circoli affiliati ed i Tecnici possono essere tesserati solo dopo che la domanda di affiliazione e/o quella di riaffiliazione del C.S.B. di appartenenza sia stata accettata;
- b) i Dirigenti federali sono tesserati dal momento dell'elezione o della nomina;
- c) gli Ufficiali di gara sono tesserati dal momento dell'inquadramento nel ruolo federale;
- d) i Membri onorari sono tesserati dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale;

2. La durata del tesseramento per gli Atleti è annuale.

3. Gli Atleti con cittadinanza italiana dovranno tesserarsi presso un C.S.B. appartenente alla provincia di residenza, mentre quelli con cittadinanza estera potranno essere tesserati sempre tramite i C.S.B., appartenenti alla provincia di residenza, previo nullaosta della Federazione estera di appartenenza

4. L'Atleta che intende svolgere l'attività agonistica in altra provincia è tenuto a farne richiesta scritta motivata al Presidente del Comitato Provinciale ove risiede, il quale entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della domanda deve decidere in merito alla concessione del nullaosta al trasferimento. Il rigetto della domanda deve sempre essere motivato per iscritto. In tal caso l'Atleta può appellarsi al Consiglio Federale, che delibererà inappellabilmente. La Segreteria Federale è tenuta a dare tempestiva comunicazione al Presidente del Comitato provinciale ove risiede l'Atleta ed allo stesso della decisione del Consiglio Federale.

5. Per gli Atleti temporaneamente impegnati nel servizio militare è concessa la possibilità di affiliarsi presso un C.S.B. appartenente alla provincia ove svolgono il servizio. Nel caso in cui l'Atleta dovesse già essere tesserato presso altro C.S.B. (quello della provincia di residenza) esso ha il diritto di ottenere il nullaosta per lo svolgimento dell'attività agonistica nella provincia ove svolge il servizio militare.

6. Alla scadenza del vincolo annuale l'Atleta è libero di tesserarsi per altro C.S.B. della provincia di residenza.

7. Il vincolo per gli atleti appartenenti alla categoria juniores è fissato in tre anni a decorrere dalla data del primo tesseramento per il CSB di appartenenza.

8. Lo scioglimento del vincolo fra Tesserato e Affiliato è concesso, su domanda del Tesserato anche prima della scadenza dell'anno in corso, nei seguenti casi:

- a) trasferimento della residenza in altra provincia;
- b) trasferimento del domicilio per motivi di lavoro, di studio, o per servizio militare;
- c) fondati motivi documentati.

L'autorizzazione ai predetti trasferimenti è accordata dal Consiglio Federale, previo nullaosta del C.S.B. di appartenenza. La Segreteria Federale è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Atleta ed all'Affiliato. L'Affiliato che intende opporsi alla domanda dell'Atleta, deve proporre opposizione al Consiglio Federale esponendone le motivazioni.

9. In ogni caso è sempre vietato il duplice tesseramento.

10. In caso di smarrimento, distruzione o logorio della tessera, la Segreteria Federale, a seguito di regolare denuncia da parte del Tesserato, è tenuta ad emanare una nuova tessera portante lo stesso numero della prima.

11. È inibito il tesseramento nelle tre fattispecie indicate nell'articolo 11 comma 5 dello Statuto Federale.

## **Art.12: Doveri dei Tesserati**

I tesserati:

- d) sono tenuti a rispettare le disposizioni previste dall'articolo 12 dello Statuto Federale ed osservare il Codice di Comportamento Sportivo;
- e) devono rispondere alle convocazioni della rappresentativa nazionale e mettersi a disposizione della Federazione;
- f) non possono effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi a oggetto risultati di gare organizzate nell'ambito della F.I.Bi.S.;

- g) devono accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti Organi federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta o dal provocare l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranea alla Federazione;
- h) non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche o censure agli Organi federali o alle persone che li rappresentano;
- i) devono accettare ed eseguire tutte le disposizioni impartite dagli Organi federali e dagli Ufficiali di gara;
- j) devono assumere un comportamento ineccepibile sia come sportivi che come privati; non devono intervenire in attività la cui competenza è attribuita ad altri organismi preposti;
- k) presentarsi alle manifestazioni in perfetta tenuta di gara o sociale, secondo quanto prescritto dai regolamenti federali.

### **Art.13 Diritti dei Tesserati**

I tesserati hanno il diritto di:

- a) partecipare alla vita sociale del C.S.B., alle Assemblee sociali e quant'altro sia contenuto nello Statuto sociale;
- b) partecipare alle attività ricreative e agonistiche del proprio C.S.B., esonerando la Federazione da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti o prodotti, avvalendosi però della polizza assicurativa contratta con il tesseramento nei termini stabiliti di anno in anno dal Consiglio federale;
- c) partecipare solamente alle competizioni autorizzate dalla F.I.Bi.S., rispettandone il relativo regolamento; partecipare a competizioni sia all'estero che in Italia, organizzate da altre Federazioni aderenti a organismi internazionali di cui la F.I.Bi.S. fa parte o da altri Enti, solo quando tale partecipazione sia stata preventivamente autorizzata dagli organi competenti della Federazione.

### **Art.14: Tesseramento, durata e cessazione**

La Federazione prevede per i propri atleti sei diverse tipologie di tessere:

1. ordinaria;
2. femminile;
3. giovani;
4. IV categoria;
5. dirigenti sportivi;
6. studentesca;

Il periodo di validità di tutti i tipi di tessere è da considerarsi annuale (dal 1 settembre al 31 luglio), con la possibilità di partecipare alle gare indette nel mese di agosto. Anche per il rinnovo delle tessere, così come per le riaffiliazioni (comma 2 dell'articolo 6 del Regolamento Organico), sono previste due finestre una "ordinaria" ed un'altra "straordinaria".

I casi di cessazione del tesseramento sono disciplinati dal comma 2 dell'articolo 14 dello Statuto Federale.

### **Art.15: Sanzioni**

Oltre a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto, tutti i soggetti appartenenti alla F.I.Bi.S. sono individualmente responsabili del loro comportamento nei confronti degli altri soggetti della Federazione e nei confronti dei terzi. I C.S.B. e i loro Dirigenti sono responsabili direttamente dell'operato dei propri tesserati nell'ambito della Federazione.

## TITOLO III - ORDINAMENTO

### Capo I – ORGANIZZAZIONE FEDERALE

#### **Art.16: Generalità**

1. La F.I.Bi.S. realizza le proprie finalità istituzionali attraverso i propri Organi ed Organismi Federali, indicati dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento Organico.
2. Gli Organi della F.I.Bi.S., secondo quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto, si distinguono in:
  - a) Organi centrali;
  - b) Organi tecnici federali;
  - c) Organi periferici;
  - d) Organi di Giustizia.

Gli Organismi della F.I.Bi.S. che supportano il perseguimento dei fini istituzionali sono invece:

- a) la Segreteria Federale;
- b) le Commissioni Federali;
- c) la Commissione per la Promozione del Settore Giovanile;
- d) la Commissione Tecnica Arbitrale.

3. Organi ed Organismi della F.I.Bi.S. esercitano i propri poteri, riconosciuti dallo Statuto e dal Regolamento Organico, al fine di sviluppare, incentivare e tutelare la pratica del Biliardo sportivo in tutto il territorio nazionale ed in campo internazionale, in sintonia con le direttive emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalla C.E.B., dalla U.M.B., dalla E.P.B.F. e dalla W.C.B.S.

#### **Art.17: Separazione dei poteri**

1. Gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono autonomi ed indipendenti dagli Organi di gestione federale.
2. La decadenza, per qualsiasi motivo del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia, né al Collegio dei Revisori dei Conti, che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico per il quale sono stati nominati ed eletti.

#### **Art.18: Decadenza**

1. Le ipotesi di decadenza degli Organi federali sono disciplinati nello Statuto federale.
2. I dirigenti, eletti in sostituzione di quelli decaduti, restano in carica per il periodo necessario al completamento del quadriennio olimpico in corso.

## Capo II - ORGANI FEDERALI CENTRALI

### Art.19: Generalità

1. Gli Organi centrali della Federazione hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri, loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto Federale per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in particolare, per la disciplina, lo sviluppo e la diffusione del Biliardo sportivo in tutto il territorio nazionale, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. In conformità allo Statuto Federale, sono Organi centrali della Federazione:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente della Federazione;
- c) il Consiglio Federale;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

## Sezione I - L'ASSEMBLEA NAZIONALE

### Art.20: Generalità

1. L'Assemblea Nazionale è l'Organo supremo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi. L'attività, il funzionamento e le competenze dell'Assemblea Nazionale sono regolate dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dello Statuto Federale.

2. L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordinaria

### Art.21: Convocazione ed ordine del giorno

1. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente della Federazione (o di chi ne fa le veci), mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica o altro mezzo purché sia possibile verificarne la trasmissione e ricezione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno, l'elenco degli aventi diritto al voto ed una copia della delega.

2. L'elenco degli aventi diritto di voto può, in alternativa, essere pubblicato sul sito federale almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea.

3. Ad ogni convocazione dell'Assemblea Nazionale deve essere avvisata preventivamente la Segreteria del C.O.N.I., a cura del Segretario Generale.

4. Tutti gli aventi diritto al voto possono far pervenire, a mezzo raccomandata, fax o e-mail, alla Segreteria Federale, entro 10 (dieci) giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea, proposte di argomenti di carattere generale da inserire nell'ordine del giorno.

5. Il Consiglio Federale, ovvero il Consiglio di Presidenza se delegato, deciderà sull'inserimento o meno di detti argomenti. Qualora le richieste siano accolte, la Segreteria Federale pubblicherà sul sito federale l'ordine del giorno aggiornato, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea.



**Art.22: Partecipazione all'Assemblea Nazionale**

Partecipano all'Assemblea:

- a) i Presidenti (o loro delegati) degli Affiliati aventi diritto di voto;
- b) i rappresentanti dei Tecnici eletti nelle rispettive Assemblee regionali;
- c) i rappresentanti degli Atleti eletti nelle rispettive Assemblee regionali;
- d) il Presidente della F.I.Bi.S.;
- e) i membri del Consiglio Federale;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) gli Organi nazionali e periferici;
- h) il Segretario Generale;
- i) candidati alle cariche elettive;
- j) altri soggetti su invito del Presidente o del Consiglio Federale.

2. In ogni caso è preclusa la partecipazione all'Assemblea a tutti coloro che siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari in corso d'esecuzione.

**Art.23: Diritto di voto**

1. Il diritto di voto spetta ai Presidenti dei C.S.B. affiliati, ai rappresentanti degli Atleti ed ai rappresentanti dei Tecnici come previsto dagli articoli 17 e 21 dello Statuto.

2. Per poter esercitare il diritto di voto, secondo quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto federale, i C.S.B. affiliati, devono:

- a) essere in regola con il versamento delle quote di affiliazione relative all'anno sportivo di svolgimento dell'Assemblea;
- b) essere affiliati da almeno 12 mesi consecutivi, precedenti la data dell'Assemblea;
- c) avere svolto nello stesso periodo in modo continuativo attività agonistica.

Lo svolgimento in modo continuativo di attività agonistica è rappresentato dalla partecipazione dell'Affiliato a mezzo dei suoi soci Tesserati ad almeno la metà delle prove previste per i campionati nazionali, regionali o anche solo provinciali.

3. Il diritto di voto viene attribuito agli Affiliati dalla Segreteria federale, al 31 Agosto di ogni anno in concomitanza con la conclusione della stagione sportiva e pubblicato sul sito della Federazione.

4. Contro le risultanze dell'elenco di cui al precedente comma i C.S.B. interessati possono proporre direttamente o a mezzo raccomandata reclamo scritto alla Segreteria Federale entro 20 (venti) giorni dalla data di comunicazione.

5. Il Consiglio Federale provvederà, in occasione della prima riunione valida, ad un riscontro della posizione dell'affiliato, e a dare comunicazione della decisione assunta all'interessato e al Comitato o Delegato provinciale competente.

6. Per quanto attiene l'anno sportivo nel quale si svolge l'Assemblea elettiva, il termine ultimo per le affiliazioni o il rinnovo delle affiliazioni è la sessione straordinaria ( art.6 comma 3 del presente R.O.), in modo da consentire alla Segreteria Federale di poter comunicare ai Comitati o Delegati provinciali l'elenco degli Affiliati aventi diritto al voto entro la data fissata per le assemblee degli organi periferici.

Tale elenco dovrà essere pubblicato sul sito federale almeno venti giorni prima delle assemblee elettive in modo da consentire ai C.S.B. interessati di proporre entro cinque giorni dalla pubblicazione, direttamente o a mezzo raccomandata, reclamo scritto alla Commissione di giustizia e disciplina così come indicato dall'articolo 18 comma 5 dello Statuto.

7. Non sono ammessi reclami direttamente in Assemblea.

8. Hanno diritto di voto, per le categorie loro riservate dalla Statuto, gli Atleti e i Tecnici appartenenti a C.S.B. aventi diritto al voto ed eletti nell'ambito delle Assemblee regionali quali rappresentanti rispettivamente degli Atleti e di Tecnici.

9. Per eventuali contestazioni circa il diritto di voto dei rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici potrà, a pena di decadenza, essere inoltrato ricorso con le modalità e i termini previsti per le assemblee regionali nel corso delle quali sono stati eletti.

#### **Art.24: Rappresentanza degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici in Assemblea**

1. In sede assembleare sono autorizzati a votare i presidenti dei C.S.B. affiliati e i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici eletti nelle rispettive Assemblee regionali.

2. In caso di impedimento del Presidente, il C.S.B. potrà essere rappresentato da un membro del Consiglio direttivo del C.S.B. o dal Presidente di altro C.S.B. avente sede nella stessa regione.

3. Il membro del Consiglio direttivo del C.S.B. che ha ricevuto la delega dal proprio Presidente acquisisce ogni diritto ad esso spettante, inclusa la possibilità di essere delegato da altri presidenti di C.S.B., anche di una diversa sezione, purché appartenenti al medesimo comitato regionale. Il numero di deleghe che possono essere conferite sono disciplinate dal comma 5 dell'articolo 17 dello Statuto Federale.

4. In caso di rilascio di delega il delegato è ammesso al voto a condizione che la delega sia redatta sulla scheda di ammissione all'Assemblea con timbro e firma leggibile del Presidente del C.S.B. delegante.

5. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici eletti nell'ambito delle assemblee regionali, non possono rilasciare alcun a delega, ma, in caso di impedimento, verranno sostituiti dal primo dei non eletti delle rispettive categorie; in tal caso il primo dei non eletti dovrà esibire copia del verbale dell'assemblea regionale, firmato dal presidente regionale, ove risulti tale sua condizione.

#### **Art.25: Validità dell'Assemblea**

1. L'Assemblea Nazionale è valida:

- a) in prima convocazione con la presenza dei partecipanti che rappresentino la metà degli aventi diritto di voto;
- b) in seconda convocazione (successiva di un'ora alla prima) qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti in Assemblea;
- c) per le sole Assemblee nazionali elettive, ordinarie o straordinarie, il quorum di seconda convocazione è pari ad un terzo degli aventi diritto al voto.

#### **Art.26: L'Assemblea Nazionale ordinaria**

1. L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva deve tenersi entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi.

2. Le competenze dell'Assemblea Nazionale ordinaria sono disciplinate dall'articolo 19 dello Statuto.

**Art.27: L'Assemblea Nazionale straordinaria**

1. L'Assemblea Nazionale straordinaria è indetta:

- a) quando la maggioranza dei componenti del Consiglio federale lo ritiene opportuno;
- b) in seguito a richiesta motivata presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto o della metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni aventi diritto al voto nelle assemblee di categoria;
- c) in caso di parere negativo espresso dal collegio dei Revisori dei Conti in merito al bilancio della Federazione;
- d) in caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. del bilancio federale.

2. In detti casi l'Assemblea Nazionale deve essere convocata e svolta entro 90 (novanta) giorni dal realizzarsi delle condizioni sopra descritte.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere inviato almeno 20 (venti) giorni prima del giorno dell'effettuazione.

4. Le competenze dell'Assemblea Nazionale straordinaria sono disciplinate dall'articolo 20 dello Statuto.

5. Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto il Presidente Federale, in casi di estrema necessità, potrà convocare con telegramma, fax o e-mail l'assemblea straordinaria non elettiva, 15 (quindici) giorni prima.

**Art.28: Commissione Verifica Poteri**

1. La Commissione Verifica Poteri è composta da 3 membri, facenti preferibilmente parte degli Organi di giustizia nominati dal Consiglio Federale. Essa è presieduta dal Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina o dal Presidente della Commissione d'appello.

2. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

3. La Commissione Verifica Poteri, si insedia almeno due ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea nazionale ed ha il compito di:

- a) verificare la regolarità delle schede di partecipazione all'Assemblea e la regolarità delle deleghe attribuite a ciascun rappresentante, richiedendo, se necessario, un documento di identità;
- b) ammettere al voto i rappresentanti in possesso dei requisiti necessari, consegnando il contrassegno di partecipazione e di voto;
- c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe, che possono legittimare l'esercizio del diritto di voto.

4. Redige un verbale delle operazioni compiute con la esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

5. Decide inappellabilmente a maggioranza.

6. Redige e presenta al Presidente dell'Assemblea e al Segretario il processo dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale degli affiliati rappresentati, dei rappresentanti presenti e dei voti attribuiti.

7. L'attività della Commissione Verifica Poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari, con il conseguente aggiornamento dei dati e termina i lavori allorquando ha espletato le formalità di cui al precedente comma.

**Art.29: Commissione Scrutinio**

1. La Commissione Scrutinio è formata da minimo tre membri nominati dal Consiglio Federale che controfirmano gli elenchi consegnati dalla Commissione Verifica Poteri.
2. Esplica tutte le operazioni concernenti le votazioni e ne redige il verbale, in particolare effettua lo spoglio delle schede dei votanti ed ha facoltà di dichiarare la nullità delle schede, qualora non risulti chiaramente determinabile la volontà dei votanti o rilevino chiari segni di riconoscimento del votante.
3. Gli scrutatori esplicano i loro compiti collegialmente.
4. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione di scrutinio non possono essere scelti fra i candidati alle cariche federali.

**Art.30: Apertura dell'Assemblea Nazionale ed Ufficio di Presidenza**

1. L'Assemblea Nazionale è dichiarata aperta dal Presidente della Federazione, o da chi ne fa le veci, che ne assume la presidenza provvisoria.
2. Il Presidente provvisorio, se all'orario stabilito per la prima convocazione, dall'elenco consegnatogli dal Presidente della Commissione Verifica Poteri, risulta essere presente il quorum assembleare necessario ai sensi dello Statuto, dichiara aperti i lavori assembleari.
3. Se all'orario di prima convocazione non è presente il quorum necessario egli dovrà attendere la consegna del nuovo elenco all'orario di seconda convocazione ed in tali casi dichiarerà aperti i lavori qualunque sia il numero dei voti presenti.
4. Per l'Assemblea Nazionale elettiva, a norma dell'articolo 18 comma 2 dello Statuto, il quorum di seconda convocazione è stabilito in un terzo degli aventi diritto al voto.
5. Su proposta del Presidente provvisorio, gli aventi diritto al voto ed i delegati procedono alla nomina dell'Ufficio di presidenza (composto da Presidente, Vicepresidente, dal Segretario della F.I.Bi.S., o da chi ne fa le veci e dalla Commissione di Scrutinio). All'Ufficio di presidenza e' funzionalmente affidato lo svolgimento dei lavori assembleari. I componenti dell'Ufficio di presidenza possono essere scelti anche tra soggetti non appartenenti alla F.I.Bi.S.. La nomina dell'Ufficio di presidenza può avvenire per acclamazione.

**Art.31: Il Presidente dell'Assemblea Nazionale**

1. Il Presidente dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno senza ritardi e prolissità. Il Presidente è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Dichiarata esaurita la discussione e la votazione di tutti gli atti ad essa relativi, e chiusa l'Assemblea. Controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.
2. Nel caso di Assemblea elettiva, il Presidente dell'Assemblea, dopo aver dichiarato in via definitiva la costituzione dell'Assemblea Nazionale, darà comunicazione ufficiale delle candidature alla carica di Presidente Federale, di Consigliere Federale, di Atleta, di Tecnico e di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, regolarmente presentate secondo quanto stabilito dall'articolo 26 dello Statuto.

3. Il Presidente informa, senza indugio, l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica dei Poteri e delle eventuali successive variazioni. In particolare cura che venga rigorosamente seguito l'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti, in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente. Su ciascun argomento inserito all'ordine del giorno, le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salvo la rinuncia da parte di ciascuno di essi.

4. Il Presidente redige, per ciascun punto all'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.

5. I rappresentanti degli Affiliati, gli Atleti ed i Tecnici aventi diritto al voto possono presentare, per iscritto, al Presidente dell'Assemblea, mozioni, ordini del giorno ed istanze, su argomenti posti all'O.d.G., purché risultino firmate da almeno un terzo degli aventi diritto al voto. È comunque insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea di accettare o meno mozioni d'ordine e di porle in discussione, ovvero di determinare l'ordine di precedenza delle stesse.

6. Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento posto all'ordine del giorno, ha facoltà di:

- a) prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di eccezionali circostanze, al di sotto dei 5 (cinque) minuti primi;
- b) togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli, ovvero per divagazioni, prolissità od in altro modo abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente e' fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea;
- c) regola la procedura e stabilisce il sistema di votazione per ogni singolo argomento all'ordine del giorno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 dello Statuto.

7. Il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.

### **Art.32: Il Vicepresidente dell'Assemblea**

Nel caso di assenza temporanea o definitiva, egli sostituisce il Presidente dell'Assemblea assumendone i poteri previsti dallo Statuto e dal Regolamento organico. Collabora con il Presidente dell'Assemblea seguendone gli indirizzi.

### **Art.33: Il Segretario dell'Assemblea**

1. Il Segretario dell'Assemblea cura la redazione del verbale ed esplica le sue funzioni in collaborazione con il Presidente dell'Assemblea.

2. Il verbale dell'Assemblea, redatto in duplice copia, una delle quali deve essere trasmessa al C.O.N.I. dal Segretario e firmato dallo stesso e dal Presidente, deve essere depositato presso la Segreteria Federale entro 15 (quindici) giorni dall'Assemblea stessa. Il verbale dell'Assemblea fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

3. Ciascun partecipante avente diritto al voto in Assemblea ed ogni rappresentante di C.S.B., Atleta o Tecnico ha facoltà di prendere visione del verbale medesimo.

**Art. 34: Candidature alle cariche elettive**

1. Possono ricoprire cariche federali solamente coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti all'articolo 57 dello Statuto.

2. Le candidature alle cariche elettive degli Organi federali centrali e periferici devono essere fatte pervenire alle Segreterie dell'Organo per il quale si concorre dagli aventi diritto al voto proponenti o dal candidato almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva.

3. Le candidature alle cariche elettive devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) Presidente federale: la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno dieci Affiliati, sei Atleti e sei Tecnici aventi diritto al voto e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione;
- b) Presidente regionale: la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno quattro affiliati aventi diritto al voto, quattro Atleti e quattro Tecnici aventi diritto a voto e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione;
- c) Presidente provinciale: la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno tre affiliati tre Atleti e tre Tecnici aventi diritto a voto aventi diritto al voto e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione;
- d) Consigliere Federale: la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno sei aventi diritto al voto appartenenti alla categoria per la quale ci si candida (membro paritetico, membro eletto dagli affiliati, atleta o tecnico), e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione. Per i membri paritetici, considerato l'obbligo della loro presenza nel consiglio federale, nel caso in cui i C.S.B. affiliati, appartenenti alla sezione, aventi diritto al voto siano meno di sei la candidatura sarà ritenuta valida se sottoscritta da almeno la metà degli aventi diritto al voto;
- e) Consigliere Regionale: la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno tre affiliati aventi diritto al voto appartenenti alla categoria per la quale ci si candida (membro paritetico, membro eletto dagli affiliati), e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione;
- f) Consigliere Provinciale: la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno un affiliato avente diritto al voto appartenente alla categoria per la quale ci si candida (membro paritetico, membro eletto dagli affiliati), e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione.

Tutti gli atleti ed i tecnici possono sottoscrivere le candidature a condizione che appartengano a società affiliate aventi diritto di voto.

4. Le candidature alle cariche federali, centrali e periferiche, devono contenere cognome, nome di battesimo e i dati anagrafici completi dei candidati. Nella lettera di candidatura deve risultare la denominazione sociale completa del C.S.B. proponente, il nome del presidente sottoscrittore, i dati anagrafici completi e il numero di tessera degli atleti e dei tecnici proponenti.

5. Ogni candidato deve sottoscrivere la candidatura in segno di accettazione e di dichiarazione di possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dall'articolo 57 dello Statuto.

6. Le candidature devono essere inviate alla Segreteria dell'Organo competente a mezzo raccomandata (fa fede la data di spedizione) con ricevuta di ritorno, a mezzo telefax, e-mail o telegramma (in tali casi dovrà essere successivamente inviato anche il documento con firma in originale), oppure a mano presso la sede nazionale. In quest'ultimo caso la Segreteria sarà tenuta a rilasciare ricevuta con data di ricevimento.

7. Qualora la candidatura sia inviata tramite fax, e-mail o telegramma il testo dovrà contenere tutti i dati previsti dal comma precedente al fine di consentire la verifica con la documentazione originale inviata successivamente. Non saranno ritenute valide le candidature mancanti di tali dati.

8. Le candidature alle cariche Federali pervenute dopo la scadenza dei termini sono convalidate esclusivamente nel caso in cui, alla scadenza del termine, quelle regolarmente presentate siano insufficienti a ricoprire i posti da eleggere. In questo caso, raggiunto il numero di candidature sufficienti a ricoprire i posti da eleggere, le candidature pervenute successivamente in ordine cronologico non verranno ammesse.

9. Il Segretario Generale successivamente alla data stabilita per la presentazione delle candidature, procedono all'esame delle stesse. Compilano, poi, un elenco delle liste suddivise per cariche con l'elencazione e numerazione dei candidati in ordine alfabetico, di tutte le candidature pervenute e convalidate ed un altro delle candidature pervenute e non convalidate o giudicate inammissibili, con sommaria motivazione.

10. Gli elenchi delle candidature convalidate dovranno essere pubblicati entro 5 (cinque) giorni dalla data ultima di presentazione delle candidature presso la Sede federale o presso la sede degli Organi periferici in caso di Assemblea periferica.

11. Le determinazioni possono essere impugnate dall'interessato tramite ricorso formale, con eventuali documenti a sostegno, entro tre giorni dalla pubblicazione degli elenchi.

12. Il ricorso va proposto alla Commissione Giustizia e Disciplina federale sia nel caso di cariche federali che nel caso di cariche periferiche.

13. La Commissione Giustizia e Disciplina decide inappellabilmente nei successivi 2 (due) giorni. Della decisione verrà data immediata notizia agli interessati anche a mezzo telegramma.

14. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 26 dello Statuto e dal presente Regolamento Organico, le candidature quale membro rappresentante paritetico della Sezione nel Consiglio Federale possono essere fatte pervenire alla Segreteria federale specificando l'intenzione di candidarsi per il Consiglio federale con indicazione della Sezione di biliardo sportivo che si intende rappresentare. Non è possibile candidarsi a più di una carica federale nella stessa assemblea.

15. E' ammessa la candidatura sia a cariche elettive centrali che periferiche, previo rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento organico. L'eletto a più cariche federali, entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui è sorta l' incompatibilità dovrà optare per una di esse e non potrà prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver fatto opzione. La dichiarazione di opzione dovrà essere presentata per iscritto alla Segreteria Federale. Il mancato esercizio dell'opzione è causa di decadenza d'ufficio dalla carica assunta posteriormente.

16. Le candidature per gli Organi periferici della Federazione possono essere presentate solo se sottoscritte da C.S.B. con sede nel territorio di competenza.

17. Le candidature alla carica di membro paritetico rappresentante una delle Sezioni di biliardo sportivo nel Consiglio federale devono essere sottoscritte dagli affiliati per la medesima Sezione.

**Art.35: Accettazione delle cariche**

1. Il candidato neoeletto deve depositare formale accettazione della carica entro la data fissata per la convocazione del primo Consiglio Federale presso la Segreteria dell'Organo competente oppure direttamente al Segretario dell'Assemblea che lo ha eletto, il quale ne farà menzione e la alleggerà al verbale.
2. Decorso il termine di cui al precedente comma, l'eletto si intende decaduto dalla carica e si procederà alla sua sostituzione ai sensi delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento organico.

**Art.36: Presentazione dei candidati e programmi**

1. Nelle assemblee elettive l'elenco dei candidati alle cariche federali deve essere a disposizione di tutti gli intervenuti. Copie degli elenchi dovranno essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.
2. La presentazione dei candidati deve avvenire nel seguente ordine tassativo:
  - a) Presidente Federale, regionale o provinciale;
  - b) Consiglieri Federali, regionali o provinciali;
  - c) Atleti;
  - d) Tecnici;
  - e) Presidente del collegio dei Revisori dei Conti federali in sede di Assemblea generale.
3. La presentazione avviene seguendo l'ordine alfabetico fatta eccezione per la carica di Presidente qualora risulti ricandidato l'uscente che in tal caso parlerà per primo.
4. Ciascun candidato ha il diritto di esporre sinteticamente all'Assemblea le motivazioni della sua candidatura ed i proponimenti; può rinunciare a tale facoltà dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea.
5. Il Presidente, prima di indire la votazione rammenta le modalità della stessa. In particolare indica il numero dei voti da esprimere sulla scheda, segnala i casi di omonimia, legge i nomi dei candidati.

**Art.37: Modalità di votazione nel corso delle assemblee**

1. Le votazioni nel corso di Assemblee, secondo il disposto dell'articolo 23 dello Statuto Federale, possono avvenire:
  - a) per acclamazione; solo nei casi previsti espressamente dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento Organico. Essa deve sempre avvenire all'unanimità. Ove ciò non sia possibile si passa alla votazione per appello nominale;
  - b) per alzata di mano, che è la forma ordinaria di votazione; il risultato della votazione è determinato dal conteggio dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
  - c) per appello nominale (voto palese), che si effettua con la chiamata nominativa in ordine alfabetico di tutti i delegati accreditati all'assemblea. La Commissione di scrutinio registra e somma i voti rappresentati da ciascuno di essi, attribuendogli il valore numerico che gli compete. Le risultanze, fra favorevoli, contrari ed astenuti, determinano l'esito della votazione;
  - d) per scheda segreta. Questo sistema di votazione viene utilizzato per l'elezione alle cariche statutarie, come da Statuto. A tale scopo possono essere consegnate contemporaneamente le schede ad un numero di votanti pari alle cabine, box o luoghi approntati per garantire la segretezza del voto. Le successive chiamate e la consegna delle schede a chi è chiamato avvengono quando il gruppo precedente ha già deposto nell'urna le schede votate. In ogni caso la distribuzione delle schede previo accertamento dell'identità dei votanti deve essere disposta in modo da assicurare la segretezza del voto.



2. Qualora, nonostante gli inviti rivolti, il Presidente rilevi che la segretezza del voto non è assicurata, può disporre che le schede siano distribuite ad un elettore per volta e consegnate a successivo elettore solo dopo che quello precedente ha collocato le proprie schede chiuse nell'urna.
3. Il Presidente può escludere dal voto l'elettore che ripetutamente violi le disposizioni sulla segretezza del voto. In tal caso i relativi voti sono detratti dalla forza assembleare.
4. Nelle votazioni gli aventi diritto al voto che figurano presenti nella forza assembleare e che sono momentaneamente assenti durante le operazioni di voto per appello nominale, si considerano astenuti. Coloro che si sono assentati durante le operazioni di voto per scheda segreta si considerano assenti ed i relativi voti non sono computati e vanno detratti dalla forza assembleare in sede di scrutinio.
5. Le deliberazioni s'intendono, salvo diversa statuizione, approvate se riportano la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, in tal caso gli astenuti non vengono computati al fine di determinare la maggioranza dei votanti.
6. Lo svolgimento delle elezioni a cariche elettive e' disciplinato dall'articolo 26 dello Statuto.
7. Le liste dei candidati devono riportare nome e cognome del candidato. Accanto al nome deve essere posto il numero di lista.
8. I delegati possono indicare sulle schede solo il cognome del candidato, a condizione che non sussistano casi di omonimia, oppure solo il numero di lista corrispondente.
9. Se due o più candidati riportano un uguale numero di voti e per l'accesso alla carica e' necessario stilare una graduatoria, si procede mediante ballottaggio senza eccezione alcuna, come previsto dall'articolo 26 comma 13 dello Statuto.
10. Eventuali ricorsi per le Assemblee provinciali e regionali devono essere inviati al Consiglio Federale entro 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea e per l'assemblea nazionale entro 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea alla commissione d'appello federale.

## **Sezione II – IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE**

### **Art.38:Generalità**

1. Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni espressamente conferitegli dall'articolo 27 dello Statuto nonché dal presente Regolamento.
2. Egli ha la legale rappresentanza della Federazione, di cui esprime la volontà, nell'ambito dei poteri conferitigli dallo Statuto; egli firma pertanto gli atti della Federazione, per conto della quale assume impegni verso terzi, nei confronti dei quali solo la sua firma e' vincolante.

### **Art.39:Attribuzione e compito**

1. Egli promuove e coordina l'attività federale per il conseguimento dei fini istituzionali della Federazione per lo sviluppo tecnico ed organizzativo del biliardo sportivo in campo nazionale ed internazionale, adottando, anche in via di estrema urgenza, i provvedimenti necessari, per i quali può - ove possibile - consultare, anche a mezzo telefax e/o e-mail i membri del Consiglio di presidenza. Tali provvedimenti devono successivamente essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.

2. È responsabile, unitamente al Consiglio Federale nei confronti dell'Assemblea Nazionale e del C.O.N.I. del funzionamento generale della Federazione.
3. Convoca e presiede il Consiglio Federale ed il Consiglio di Presidenza, dei quali fissa l'ordine del giorno.
4. Convoca l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria, salvo i casi previsti dallo Statuto e convoca la prima riunione del Collegio dei Revisori dei Conti, entro 15 (quindici) giorni dall'effettuazione dell'Assemblea nazionale elettiva.
5. E' facoltà del Presidente Federale di partecipare o farsi rappresentare a qualsiasi riunione degli Organi federali - con esclusione di quelle degli organi di Giustizia e di Controllo - al fine di esplicitare il suo potere di vigilanza a norma dello Statuto.
6. Non può, in nessun caso, sostituirsi agli Organi di giustizia o di controllo, né inserirsi nelle loro funzioni.

#### **Art.40: Assenza o temporaneo impedimento**

1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, la funzione di Presidente viene esercitata dal Vicepresidente vicario.
2. Il Presidente può tuttavia, con delega scritta, da rendersi pubblica a mezzo di comunicati ufficiali, conferire solo parte dei propri poteri al Vicepresidente vicario. I restanti poteri non sono comunque delegabili ad altri.

### **Sezione III - IL CONSIGLIO FEDERALE**

#### **Art.41: Generalità**

1. Il Consiglio Federale, Organo di gestione della Federazione, è composto secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, dello Statuto Federale ed è eletto dall'Assemblea Nazionale straordinaria, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Federale.

#### **Art.42: Funzionamento del Consiglio Federale**

1. Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente federale; in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente Federale, presiede la riunione del Consiglio Federale il Vicepresidente vicario o l'altro Vicepresidente, sempre che siano presenti almeno altri 5 componenti il Consiglio Federale.
2. I Consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.
3. La convocazione deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti dell'ordine del giorno, della data, ora e sede della riunione, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata. In caso di necessità ed urgenza le convocazioni possono essere effettuate con telegramma o telefax con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo.
4. Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo per quanto riguarda le elezioni interne, ovvero quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto.
5. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

6. Le funzioni di segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale della Federazione, ovvero da persona delegata dal Presidente Federale, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale di ciascuna seduta che deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario Generale.
7. In apertura di ciascuna riunione il Consiglio Federale provvederà ad approvare il verbale dell'ultima riunione e alla ratifica delle deliberazioni nel frattempo assunte dal Consiglio di presidenza, e di quelle di estrema urgenza adottate dal Presidente Federale, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti che hanno originato i provvedimenti.
8. I verbali delle adunanze del Consiglio Federale devono riportare in calce, per presa visione, le firme degli intervenuti.
9. Eventuali osservazioni ai medesimi dovranno essere avanzate per iscritto entro i 7 (sette) giorni successivi alla data in cui se ne è presa visione e formeranno oggetto della successiva riunione del Consiglio Federale.
10. Il Segretario Generale ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di prendere la parola su qualsiasi argomento trattato.
11. I Revisori dei conti hanno pieno diritto di intervenire ogniqualvolta ne ravvisino la necessità.
12. Nel caso in cui il Consiglio Federale sia chiamato ad esprimersi nei confronti dei propri componenti, il consigliere interessato deve astenersi dalla delibera, allontanandosi dalla sala di riunione, dopo aver preso la parola sull'argomento, qualora lo ritenga opportuno o gli sia stato richiesto.
13. In tutti i casi di discussione di argomenti concernenti personalmente un membro del Consiglio Federale o altro partecipante al Consiglio e di argomenti concernenti, direttamente o particolarmente, una società di appartenenza o di provenienza dei medesimi, gli interessati dovranno comunque astenersi dal partecipare alla delibera.
14. Le delibere di ordine generale devono essere rese note mediante comunicato ufficiale della Federazione da pubblicarsi sul sito internet della federazione e da inviarsi, anche a mezzo fax ai Presidenti dei Comitati regionali che ne cureranno la trasmissione entro 3 (tre) giorni agli Organi provinciali i quali a loro volta le renderanno note agli affiliati. Le delibere entrano in vigore 10 (dieci) giorni dopo la trasmissione ai Presidenti regionali.
15. Il Consiglio Federale può stabilire che le delibere siano riservate, qualora, se divulgate, possano recare danno agli affiliati od a terzi in genere.
16. Le delibere del Consiglio Federale, relative a modifiche alle carte federali, in ogni caso, ai fini della loro esecutività, devono essere assunte con l'osservanza delle norme statutarie e sottoposte all'approvazione del C.O.N.I.
17. E' riconosciuto a chi vi abbia interesse, per la tutela di situazioni rilevanti, il diritto di accesso alle delibere.
18. La richiesta di accesso deve essere motivata e deve essere rivolta alla Segreteria Federale. Trascorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
19. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia delle delibere
20. L'esame è gratuito ed il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione.
21. Ai singoli Consiglieri possono essere demandati dal Consiglio Federale particolari incarichi oltre a quelli previsti dalle norme statutarie, purché non in contrasto con queste ultime.

**Art.43: Dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri**

1. Nel caso di dimissioni o di altro motivo di cessazione di uno o più Consiglieri, il Consiglio Federale eletto rimane ugualmente in carica, permanendo almeno la metà dei Consiglieri.

2. All'integrazione del Consiglio Federale si provvede così come previsto dall'articolo 32 dello Statuto Federale.

3. Nel caso in cui vi siano le dimissioni o decada per qualsiasi motivo un consigliere paritetico e non vi sia un elenco dei non eletti per la medesima categoria, il presidente federale provvederà con urgenza a convocare l'assemblea degli affiliati aventi diritto al voto appartenenti alla medesima sezione al fine di eleggere il consigliere da sostituire. Lo stesso rimarrà in carica fino alla naturale decadenza del Consiglio Federale.

4. Nel caso in cui vi siano le dimissioni o decada per qualsiasi motivo un consigliere eletto in rappresentanza degli atleti o dei tecnici e non vi sia un elenco dei non eletti per la medesima categoria, il presidente federale provvederà con urgenza a convocare l'assemblea dei tecnici o degli atleti aventi diritto al voto al fine di eleggere il consigliere da sostituire. Lo stesso rimarrà in carica fino alla naturale decadenza del consiglio federale.

**Art.44: Decadenza del Consiglio Federale**

I casi di decadenza e la relativa disciplina sono previsti dall'articolo 31 dello Statuto Federale.

**Art.45: Opzioni**

In caso di elezione di un Consigliere federale ad altra carica incompatibile e di opzione per la medesima, la relativa sostituzione deve avvenire come nel caso di dimissioni.

**Art.46: Il Consiglio di Presidenza**

1. Il Consiglio di Presidenza ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. Il Consiglio di Presidenza delibera sulle materie non rimesse dallo Statuto alla competenza esclusiva di altri organi.

3. In casi di particolare urgenza il Consiglio di Presidenza, quando non sia possibile convocare tempestivamente il Consiglio federale, ha facoltà di adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Federale stesso, salvo ratifica degli stessi, nella prima riunione utile del Consiglio Federale, ove verranno illustrate le ragioni del provvedimento e dell'urgenza.

4. Il Consiglio di Presidenza esercita altresì i poteri delegati dal Consiglio Federale con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento di delega.

5. In caso di vacanza di qualche suo componente il Consiglio di Presidenza verrà reintegrato dal Consiglio Federale, non oltre il trentesimo giorno dall'avvenuta vacanza.

6. I poteri del Consiglio di Presidenza si intendono decaduti contemporaneamente a quelli del Consiglio Federale.

7. Le dimissioni o le decadenze da componente il Consiglio Federale comportano automaticamente quella di componente il Consiglio di presidenza.

8. Funge da segretario il Segretario della Federazione, o un delegato, senza diritto a voto, del Presidente.

9. Il Consiglio di Presidenza e' convocato dal Presidente quando egli lo ritiene necessario o su richiesta esplicita della maggioranza dei componenti.

10. La convocazione deve essere trasmessa per iscritto almeno 4 (quattro) giorni prima della data di effettuazione della riunione con nota del Presidente che specifica data, ora, sede e ordine del giorno della seduta. In caso di urgenza può essere convocato 24 (ventiquattro) ore prime con telegramma o telefax.

11. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza devono essere invitati i componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti, previo invito formale della Segreteria Federale.

12. Il Presidente, di propria iniziativa o su indicazione di uno dei componenti il Consiglio di Presidenza, può invitare ad una riunione o ad una parte di essa, la persona o le persone la cui partecipazione si ritiene di giovamento ai lavori o agli esiti della riunione stessa.

13. Di ogni riunione del Consiglio di Presidenza verrà redatto un verbale a cura del Segretario generale o di chi lo sostituisce che, firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione, verrà depositato agli atti della Segreteria entro il 3° (terzo) giorno dall' avvenuta riunione. In calce ai verbali devono essere apposte, per presa visione, le firme degli intervenuti.

#### **Sezione IV - IL SEGRETARIO GENERALE**

##### **Art.47: Generalità**

1. Il Segretario Generale della F.I.Bi.S. riceve l'incarico dal Presidente federale previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.

2. Egli è direttamente responsabile del rispetto dei termini concernenti il deposito e la trasmissione delle delibere assunte dal Consiglio Federale e dal Consiglio di Presidenza.

3. Il Segretario generale adempie agli obblighi previsti come di sua spettanza dallo Statuto e dal Regolamento Organico.

4. Il Segretario Generale è il diretto responsabile della conservazione dei libri, registri e atti federali, sul contenuto dei quali deve mantenere la massima riservatezza.

5. Dirige la Segreteria Federale che è l'apparato organizzativo e amministrativo cui è demandato il compito di provvedere all'espletamento delle pratiche federali ed è tenuto a fornire, ricorrendone i presupposti, tutti i dati richiesti sia in materia organizzativa sia amministrativa, per un corretto funzionamento della Federazione. Il personale degli Uffici ed il funzionamento degli stessi dipendono dal Segretario Generale che ne risponde a termini di legge, secondo la qualifica rivestita.

6. Egli ha l'obbligo di relazionare al Presidente, per il seguito di competenza, le mancanze del Personale dipendente.

7. In caso di dimissioni, trasferimento o di cessazione dal servizio, è tenuto a effettuare le consegne a chi lo sostituisce, ovvero ad altre persone incaricate dal Presidente federale.

8. Oltre a quanto sopra indicato, il Segretario ha le attribuzioni di cui all'articolo 52 dello Statuto Federale.

## Sezione V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### Art.48: Generalità

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, è eletto ed è composto secondo quanto previsto dall'articolo 34 dello Statuto Federale. La sede del Collegio dei Revisori è situata presso la Federazione

### Art.49: Funzionamento

1. La prima riunione del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere convocata dal Presidente Federale entro 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva.

2. Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono valide con la presenza di almeno due membri, tra cui il Presidente.

3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono operare anche disgiuntamente, previa delega del Presidente del Collegio o di propria iniziativa e comunicazione al Presidente federale, compiendo ispezioni e procedendo ad accertamenti presso tutti gli organi centrali e periferici della Federazione. Di ciascuna delle verifiche summenzionate deve essere redatto processo verbale.

### Art.50: Responsabilità ed incompatibilità

I componenti del Collegio dei revisori dei conti rispondono del loro operato ai sensi di legge. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con tutte le cariche federali elettive o di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.

## Capo III - ORGANI TECNICI FEDERALI

### Sezione I - RESPONSABILI NAZIONALI DI SEZIONE (R.N.S)

#### Art.51: Generalità

1. Lo sport del biliardo gestito dalla Federazione contempla le discipline:

- a) Boccette;
- b) Stecca;
- c) Pool-Snoker;
- d) Carambola.

2. Ogni sezione, attraverso i propri affiliati, elegge i propri rappresentanti in rappresentanza paritetica di uno per ogni disciplina, in seno al Consiglio Federale.

3. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 30 comma 2 e dall'articolo 37 comma 2 la designazione del Responsabile Nazionale di Sezione dovrà essere approvata e deliberata, da parte del Consiglio Federale.

#### Art.52: Compiti ed attribuzioni

I Responsabili nazionali di Sezione hanno il compito di:

- a) programmare l'attività sportiva della propria Sezione sia dal lato tecnico e organizzativo sia da quello finanziario quantificando l'entità del contributo federale per la copertura delle spese dell'intero programma sportivo, secondo quanto previsto dall'articolo 37 dello Statuto, sottoponendo il tutto all'approvazione del Consiglio federale;

- b) in ordine al punto precedente e in ottemperanza a quanto previsto ai commi 6 e 7 del suddetto articolo, proporre al Consiglio federale, per la relativa delibera, eventuali modifiche al Regolamento Tecnico di Gioco (R.T.G.);
- c) proporre la nomina di Commissioni tecniche preposte all'adempimento del programma sportivo generale;
- d) proporre la nomina della Commissione Federale Ufficiali di Gara (C.F.U.G.), inserendo nella stessa un Responsabile nazionale degli Ufficiali di gara, che dovrà essere parimenti nominato dal Consiglio federale;
- e) curare e completare l'organizzazione periferica, proponendo la nomina di Commissari periferici, ove ne ravvedano la necessità;
- f) coordinare, in collaborazione con gli Organi periferici, l'attuazione del programma sportivo relativo ai Campionati italiani per Categorie, di cui sono responsabili nei confronti del Consiglio federale;
- g) predisporre i calendari delle gare nazionali concedendo nullatosta ai Comitati regionali e/o provinciali richiedenti;
- h) intervenire sui rappresentanti tecnici della Sezione di competenza eletti o nominati negli Organi periferici, coordinandone l'attività nel rispetto dei programmi federali e delle rispettive competenze;
- i) proporre all'approvazione del Consiglio federale l'eventuale organizzazione di manifestazioni internazionali e/o la partecipazione di Atleti alle manifestazioni organizzate da Federazioni estere riconosciute;
- j) decidere su qualunque argomento relativo alla Sezione, che non sia di pertinenza del Consiglio federale.

#### **Capo IV- ORGANI PERIFERICI**

##### **Art.53: Generalità**

Le strutture territoriali hanno la funzione di assicurare la gestione organizzativa federale decentrata su tutto il territorio nazionale. Esse sono elette o nominate secondo le disposizioni dello Statuto Federale e del presente Regolamento e, per quanto compatibili, si uniformano ai principi enunciati per gli Organi centrali. In conformità delle previsioni statutarie, sono Organi Periferici della Federazione:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Presidente del Consiglio Regionale;
- c) il Comitato Regionale;
- d) il Delegato Regionale;
- e) l'Assemblea Provinciale;
- f) il Presidente del Comitato Provinciale;
- g) il Comitato Provinciale;
- h) il Delegato Provinciale;

## Sezione I - ASSEMBLEA REGIONALE

### Art.54: Generalità

1. Per la convocazione, la direzione, la validità e la partecipazione dell'Assemblea regionale si richiama l'articolo 38 dello Statuto, nonché le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico relative all'Assemblea nazionale.
2. L'Assemblea regionale può essere ordinaria o straordinaria.

### Art.55: Convocazione

1. L'Assemblea regionale è indetta dal Consiglio regionale ed è convocata dal Presidente regionale; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno che dovrà sempre comprendere la relazione tecnico – morale – finanziaria.
2. La convocazione deve essere inviata per raccomandata 30 (trenta) giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea a tutti gli Affiliati, ai tecnici ed agli atleti con sede nel territorio regionale aventi diritto al voto e per conoscenza alla Presidenza Federale.

### Art.56: Partecipazione all'Assemblea

1. All'Assemblea regionale partecipano senza diritto al voto, non potendo rappresentare C.S.B. né direttamente né per delega:
  - 1) il Presidente e i componenti del Comitato regionale;
  - 2) i Presidenti o Delegati provinciali;
  - 3) il Presidente federale o un suo delegato.

Il Presidente regionale, o chi ne fa le veci, assume la presidenza provvisoria dell'Assemblea e procede ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento Organico.

2. Le disposizioni previste dal presente Regolamento Organico (art 28 e 29) relativamente alle Commissioni di Verifica dei poteri e di Scrutinio, alle eventuali contestazioni sul diritto di voto, allo svolgimento dell'assemblea, alle votazioni, al computo dei voti e delle maggioranze, alle contestazioni riguardanti la validità delle assemblee e dei relativi verbali, sono applicabili alle assemblee regionali.

3. I candidati a cariche elettive non possono far parte della Commissione Verifica Poteri e della Commissione di Scrutinio.

4. Di ogni Assemblea regionale deve essere steso un verbale contenente un riassunto schematico dei lavori, nonché l'elenco delle decisioni prese e, in allegato, i fogli di scrutinio delle votazioni nel loro testo originale e firmate dal Presidente, dal Segretario dell'Assemblea e dai componenti la Commissione di scrutinio. Copia firmata di detto verbale sarà rimessa alla Segreteria Federale entro e non oltre 10 (dieci) giorni dallo svolgimento dell'Assemblea, mentre l'originale è depositato presso la sede del Comitato regionale.

### Art.57: Annullamento dell'Assemblea

1. Qualora il Consiglio Federale, al cui controllo di legittimità sono sottoposte le procedure di svolgimento dell'Assemblea regionale, dovesse constatare l'avvenuta violazione di norme di legge, deve deliberare l'annullamento dell'Assemblea stessa o, ricorrendone i motivi, a decretarne la nullità.



2. Con la stessa delibera di annullamento o di accertamento di nullità, qualora il Consiglio Federale dovesse riscontrare responsabilità a carico dell'Organo regionale, dovrà dichiararne, altresì, la decadenza e nominare un Commissario straordinario per la ricostituzione dello stesso.

3. Il Commissario Straordinario dovrà comunque essere sempre nominato se l'annullamento o la nullità riguardano Assemblee ordinarie o straordinarie elettive.

4. In tutte le ipotesi di cui sopra, si dovrà procedere alla convocazione di una nuova Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla precedente, la quale dovrà avere effettivo svolgimento, al massimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

#### **Art.58: L'Assemblea Regionale elettiva**

1. Le Assemblee regionali ordinarie elettive si riuniscono ai sensi del terzo comma dell'articolo 38 dello Statuto ed hanno le competenze previste dal quinto comma dello stesso articolo.

2. I membri componenti il Comitato regionale devono essere eletti secondo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 38 dello Statuto e quindi, oltre al Presidente, nel numero di cinque, di cui: un membro paritetico per ciascuna sezione presente nella regione; gli altri membri eletti da tutti gli affiliati aventi diritto al voto.

3. Nei termini previsti dall'articolo 34 del Regolamento organico la Segreteria del Comitato regionale, o in mancanza il Presidente regionale, o chi ne fa le veci, dovrà predisporre liste separate dei candidati di ciascuna categoria da eleggere.

4. L'avviso di convocazione dell'assemblea regionale elettiva tra i punti all'ordine del giorno deve contenere i seguenti:

- a) Relazione tecnico-morale-finanziaria;
- b) Elezione Presidente e segretario dell'assemblea;
- c) Elezione del Presidente regionale;
- d) Elezione membri paritetici;
- e) Elezione membri in rappresentanza degli affiliati;
- f) Elezione rappresentanti degli atleti per le elezioni nell'assemblea nazionale in misura pari al 20% dei CSB aventi diritto di voto;
- g) Elezione rappresentanti dei tecnici per le elezioni nell'assemblea nazionale in misura pari al 10% dei CSB aventi diritto di voto.

5. Hanno diritto di voto:

- a) i C.S.B. che soddisfino i requisiti regolamentati dal comma 3 dell'articolo 17 dello Statuto Federale;
- b) per l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nell'assemblea nazionale elettiva i rappresentanti degli atleti e i rappresentanti dei tecnici eletti dall'assemblea del C.S.B. di appartenenza, purché il C.S.B. abbia diritto al voto come indicato sopra. In caso di indisponibilità del soggetto eletto questo potrà essere sostituito dal primo dei non eletti. All'Atleta ed al Tecnico eletto verrà rilasciato un attestato dal presidente del C.S.B., ove risultino anche il primo e il secondo dei non eletti nella rispettiva categoria, che dovrà essere presentato alla commissione verifica poteri in sede di assemblea regionale.

6. In sede di assemblea regionale, gli aventi diritto al voto possono conferire delega solo se i C.S.B. aventi diritto al voto sono oltre 20. Il numero di deleghe che ogni avente diritto al voto potrà ricevere sono determinate dall'art. 38 dello statuto.

7. I membri del Consiglio Federale, i consiglieri e i presidenti dei comitati regionali nonché i presidenti dei comitati provinciali non possono rappresentare società né in proprio né per delega.

8. In sede di assemblea verranno eletti:

- a) il Presidente regionale;
- b) i membri paritetici (massimo quattro) in rappresentanza delle singole specialità presenti nella regione (a tal fine l'ufficio tesseramento comunicherà le specialità presenti nel territorio);
- c) i membri eletti dagli affiliati (determinati nel numero per differenza con i membri paritetici);
- d) gli atleti delegati a partecipare all'assemblea elettiva;
- e) il tecnico delegato a partecipare all'assemblea elettiva.

9. Il presidente regionale verrà eletto da tutti i C.S.B. aventi diritto di voto.

10. Ciascun membro paritetico verrà eletto dai presidenti dei C.S.B. affiliati per la stessa sezione (Ad esempio: il membro paritetico della stecca verrà eletto dai presidenti dei C.S.B. affiliati per la sezione stecca, e così via).

11. I membri in quota affiliati saranno eletti da tutti i C.S.B. Affiliati aventi diritto al voto.

12. I rappresentanti degli Atleti delegati a partecipare all'assemblea elettiva saranno eletti dagli Atleti aventi diritto al voto. Il rappresentante dei Tecnici delegato a partecipare all'assemblea elettiva sarà eletto dai Tecnici aventi diritto al voto.

13. La votazione avviene per voto segreto, in particolare:

- a) Presidente: nella votazione del Presidente può essere indicato solo un nome, le schede contenenti più nomi o nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio;
- b) altri membri: nella votazione di altri membri potrà essere indicato un solo nominativo per i membri paritetici, mentre per i membri eletti dagli affiliati il numero di preferenze da esprimere sarà pari al numero dei consiglieri da eleggere meno uno. Le schede contenenti più nomi di candidati o solo nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. Nel caso in cui le schede contengano più nominativi, ma solo uno relativo a persone candidate la scheda sarà ritenuta valida. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio;
- c) per l'elezione dei due rappresentanti degli atleti e del tecnico potrà essere espressa una sola preferenza. Le schede contenenti nomi di candidati superiore al numero massimo votabile o solo nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. Nel caso in cui le schede contengano più nominativi, ma quelli relativi alle persone candidate sono pari al numero di soggetti votabile la scheda sarà ritenuta valida. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.

15. La candidatura a Presidente regionale dovrà essere presentata alla segreteria del comitato regionale almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea sottoscritta da almeno quattro soggetti in rappresentanza di ogni categoria (C.S.B., atleti e tecnici) aventi diritto di voto e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione. Per le altre cariche (membri paritetici, membri eletti da tutti gli affiliati, atleti e tecnici) la candidatura dovrà essere sottoscritta dal candidato in segno di accettazione e da almeno tre aventi diritto al voto rappresentanti della categoria per la quale il candidato si presenta.

16. Ogni avente diritto al voto non può sottoscrivere un numero di candidature superiore ai soggetti da eleggere per ciascuna carica. Possono candidarsi alla carica di:

- a) Presidente regionale: tutti i tesserati appartenenti a C.S.B. affiliati;
- b) Membro paritetico: tutti i tesserati appartenenti alla sezione e facenti parte di C.S.B. affiliati;
- c) Membro in quota affiliati: tutti i tesserati appartenenti a C.S.B. affiliati;
- d) Rappresentanti degli Atleti e rappresentanti dei Tecnici: tutti gli Atleti ed i Tecnici tesserati a CSB affiliati

17. Gli ufficiali di gara che presentino la loro candidatura a una carica elettiva si intendono automaticamente sospesi dall'attività fino alla data delle elezioni. Qualora non siano eletti potranno svolgere nuovamente il ruolo di ufficiali di gara.

18. La convocazione dovrà essere inviata per raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, posta elettronica o altro mezzo purché ne consenta la verifica della trasmissione e ricezione, almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea. La convocazione dovrà essere inviata a tutti i C.S.B. che alla data in cui viene effettuata la convocazione abbiano versato la quota di affiliazione. L'ufficio tesseramento della FIBIS invierà a ciascun comitato regionale l'elenco dei C.S.B. della regione, diviso tra gli aventi diritto di voto e non, in modo che, in sede di verifica poteri sia possibile attribuire correttamente il diritto di voto.

19. Per eventuali reclami circa l'attribuzione del diritto di voto valgono le disposizioni previste per l'assemblea nazionale elettiva.

20. La Commissione Verifica Poteri deve essere nominata dal Consiglio regionale unitamente alla indizione dell'assemblea ed è composta da due membri che possono, con il consenso dell'assemblea, svolgere le funzioni di scrutinio dei voti; tali soggetti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche regionali, né possono rappresentare i C.S.B. né direttamente né per delega.

#### **Art.59: L'Assemblea Regionale straordinaria**

1. Si richiamano i commi 7 e 8 dell'articolo 38 dello Statuto.

2. La richiesta di convocazione dell'Assemblea Regionale straordinaria da parte della metà più uno degli Affiliati aventi diritto al voto, appartenenti alla Regione, ovvero quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti del Consiglio stesso.

3. In questo caso l'Assemblea regionale straordinaria discuterà e delibererà solo gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea Regionale straordinaria può essere convocata dal Presidente della Federazione ogni volta che lo ritenga opportuno.

## Sezione II - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

### Art.60: Generalità

1. Il Presidente del Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea regionale, regolarmente costituita e con le stesse modalità dell'elezione del Presidente della Federazione.
2. Il Presidente del Consiglio Regionale espleta le funzioni, di cui all'art. 39 dello Statuto Federale. Rappresenta la F.I.Bi.S., ai soli fini sportivi, nell'ambito territoriale di competenza ed è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del medesimo nei confronti dell'Assemblea regionale e del Consiglio Federale.

### Art.61: Competenze ed attribuzioni

1. Applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi centrali della Federazione.
2. Deve predisporre annualmente un piano delle spese previste per il funzionamento del Comitato, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Regionale.
3. Coordina e vigila sull'attività dei Comitati provinciali. Può partecipare personalmente o a mezzo di un suo delegato alle riunioni dei Comitati provinciali.
4. Trasmette al Consiglio Federale le informazioni e le istanze dei Comitati e dei Delegati provinciali, dei C.S.B. e degli stessi Tesserati, intese a migliorare l'organizzazione dell'attività e correggere le eventuali disfunzioni.
5. Unitamente al Comitato regionale collabora nell'ambito del proprio territorio con chiunque sia designato dal Consiglio federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione.
6. Al Presidente Regionale potranno essere affidati con esplicito mandato della Presidenza federale incarichi particolari e mansioni a carattere esecutivo.
7. Inoltre il Presidente regionale, unitamente al Comitato regionale ha il compito di promuovere contatti con gli Enti amministrativi regionali e provinciali e con gli uffici del C.O.N.I., al fine di poter usufruire degli impianti sportivi e di reperire finanziamenti per lo sviluppo e l'incremento dell'attività biliardistica nella Regione.
8. Unitamente al Comitato regionale mantiene rapporti di collaborazione con i Presidenti e i Comitati di altre Regioni sia sul piano operativo sia in funzione di uno scambio di esperienze utili al miglioramento delle attività nelle Regioni.
9. In tema di decadenza del Presidente regionale si richiamano per analogia le disposizioni presenti nello statuto per il Presidente della F.I.Bi.S..

### Sezione III - COMITATO REGIONALE

#### Art.62: Generalità

1. Il Comitato Regionale è regolato dalle norme dell'art. 40 dello Statuto Federale e deve essere costituito qualora nella regione siano presenti almeno 10 affiliati con diritto di voto.

Il comitato regionale può dotarsi di autonomia amministrativa e finanziaria; previa l'approvazione da parte del Consiglio Federale, potrà procedere alla richiesta del codice fiscale. In caso di esercizio di attività commerciale dovrà:

- a) adottare uno statuto conforme a quello della FIBiS;
- b) indicare che i proventi devono essere reinvestiti in attività istituzionali
- c) Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Annuale il bilancio
- d) nominare un collegio dei revisori dei conti;

2. Il comitato regionale dovrà tenere una contabilità ordinata annotando separatamente le entrate e le uscite o nel caso in cui svolga attività commerciali accanto a quelle istituzionali, annotare separatamente i costi e i ricavi.

3. Al fine di gestire le risorse a disposizione il comitato regionale dovrà dotarsi di un conto corrente bancario o postale comunicando gli estremi alla segreteria federale.

4. Al termine di ciascun esercizio dovrà essere redatto dal presidente e dagli altri componenti del comitato regionale, il bilancio annuale, indicando separatamente le entrate e le uscite, da sottoporre all'approvazione del consiglio federale entro il 28 febbraio di ciascun anno.

#### Art.63: Funzionamento ed attività

1. Composizione, funzionamento del Comitato regionale sono disciplinate dall'articolo 40 dello Statuto. Per quanto non contemplato nel predetto articolo e nelle disposizioni che seguono, si intendono richiamate, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Organico inerenti al Consiglio Federale

2. Il Comitato regionale opera unitamente al suo Presidente per lo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento Organico. Il Comitato regionale si riunisce:

- a) quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- b) quando ne venga avanzata richiesta motivata da almeno la metà più uno dei suoi membri;
- c) almeno quattro volte nel corso dell'anno.

3. Il Comitato regionale nomina nella sua prima riunione un Vicepresidente ed un Segretario.

4. Delle riunioni viene redatto, a cura del Segretario, un verbale che deve contenere le deliberazioni adottate e, una volta firmato dall'estensore del medesimo e dal Presidente, deve essere inviato entro 10 (dieci) giorni alla Presidenza federale per la sua approvazione.

#### Art.64: Convocazione

1. La convocazione deve avvenire per iscritto con comunicazione da parte del Presidente, o da chi ne fa le veci, a tutti i membri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata. In caso di urgenza può essere convocata telefonicamente con 48 (quarantotto) ore di anticipo.

2. In caso di indisponibilità del Presidente la direzione dei lavori verrà assunta dal Vicepresidente

**Art.65: Competenze**

1. Il Comitato regionale ha il compito di:

- a) collaborare a risolvere i problemi attinenti alle pubbliche relazioni;
- b) attuare un efficace collegamento fra i vari Comitati provinciali;
- c) uniformare metodi e criteri di gestione tecnico-organizzativa;
- d) dirimere controversie eventualmente sorte fra i Comitati con l'ausilio, se necessario, del Giudice unico regionale;
- e) instaurare fra i Comitati un indirizzo comune di collaborazione organizzativa in occasione di una eventuale richiesta di manifestazioni nazionali e internazionali;
- f) organizzare le manifestazioni ad esso demandate dalla Federazione;
- g) concedere i nullaosta per l'organizzazione delle gare a carattere regionale e/o interprovinciale;
- h) convocare la Consulta programmatica dei Presidenti e Delegati provinciali, non meno di 5 (cinque) volte nel corso dell'anno con il compito di svolgere un ruolo consultivo fra i convenuti sulle esperienze locali in modo da suggerire indicazioni al Consiglio federale; promuovere o migliorare i Campionati provinciali a Squadre di C.S.B.; promuovere i Campionati regionali a Squadre di C.S.B.; informarsi sul funzionamento dei Comitati provinciali, sul modo in cui operano i Consiglieri, sui rapporti che hanno con i propri affiliati e sul modo di gestire l'attività sportiva.

2. I Consiglieri regionali, nell'ambito della categoria paritetici, hanno il compito di convocare la Consulta dei Consiglieri provinciali rappresentanti e responsabili delle singole Sezioni di biliardo sportivo al fine di formulare i calendari regionali delle gare relative alle singole Sezioni. Tali calendari devono:

- a) adeguarsi alle attività nazionali ed internazionali che, in ogni caso, hanno la precedenza su tutte le altre gare;
- b) essere inviati ai Comitati provinciali, ai Responsabili nazionali di Sezione e alla Presidenza federale;

3. Il Comitato regionale deve inoltre:

- a) vigilare sulla rigida osservanza, da parte dei C.S.B. affiliati, delle norme statutarie, dei regolamenti e delle disposizioni federali;
- b) segnalare ai competenti Organi federali di giustizia le infrazioni commesse dai C.S.B. e dai loro dirigenti e atleti, ricadenti sotto la giurisdizione territoriale della Regione;
- c) esprimere parere sulle proposte dei C.S.B. quando ciò sia prescritto dallo Statuto e dai regolamenti o richiesto dal Consiglio Federale;
- d) inviare al C.F. alla fine di ogni anno la relazione scritta sull'attività svolta nella Regione;
- e) conservare il materiale in consegna, sia esso composto da mobilio o da altro arredamento uso ufficio, come pure custodire con cura l'attrezzatura sportiva avuta in uso, inviando annualmente alla Segreteria federale un completo e specifico inventario, nei termini e secondo le procedure di cui al Regolamento di contabilità e amministrazione;
- f) amministrare le somme a loro disposizione secondo quanto stabilito dal C.F.;

4. La gestione finanziaria del Comitato regionale è disciplinata dal comma 1 dell'articolo 62 del Regolamento Organico.

**Art.66: Durata e cessazione**

1. Il Comitato Regionale dura in carica quattro anni e decade per:
  - a) impedimento definitivo del Presidente;
  - b) dimissioni del Presidente;
  - c) mancata approvazione, da parte dell'Assemblea, della relazione tecnico - morale e finanziaria;
  - d) dimissioni nell'arco del quadriennio della metà più 1 (uno) dei componenti il Comitato.
2. In tutti i casi sopra elencati trovano completa attuazione, per analogia, le disposizioni di cui all'articolo 31 dello Statuto.
3. Quando il Comitato regionale cessa o decade il suo Presidente deve effettuare nel termine massimo di 8 (otto) giorni dalle nuove elezioni le consegne al neo Presidente o al Commissario straordinario nominato dal Consiglio Federale.
4. Di tali consegne viene redatto verbale con la specifica particolare dei fondi di cassa e dei beni patrimoniali che vengono trasferiti all'atto del passaggio dei poteri.
5. Delle eventuali inadempienze o mancanze è chiamato a rispondere sia il Presidente uscente che lo stesso Comitato regionale.

**Sezione IV - DELEGATO REGIONALE****Art.67: Generalità**

1. Qualora in una Regione siano presenti meno di 10 (dieci) Affiliati, con diritto di voto, il Consiglio Federale nominerà un Delegato Regionale, così come previsto dall'articolo 41 dello Statuto Federale. La durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato regionale sono stabiliti dall'art. 41 dello Statuto Federale.
2. Il Delegato regionale può nominare un Segretario che collabori con lui per il disbrigo delle pratiche di sua competenza ed avvalersi di altre possibili collaborazioni a suo insindacabile giudizio. Le prestazioni offerte da tutti i predetti collaboratori s'intendono a titolo gratuito.
3. Il Delegato deve attivarsi per promuovere le attività delle quattro Sezioni del biliardo sportivo nel territorio di competenza e promuovere e favorire l'affiliazione ed il tesseramento alla F.I.Bi.S..
4. Raggiunte le condizioni numeriche per la costituzione del Comitato regionale, Il Presidente federale, su proposta del Delegato regionale e previa delibera del Consiglio federale, convoca entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea regionale elettiva per la costituzione dell'Organo regionale.

**Sezione V - ASSEMBLEA PROVINCIALE****Art.68: Generalità**

1. Modalità di convocazione, funzionamento e competenze dell'Assemblea provinciale sono disciplinati dall'articolo 42 dello Statuto. Per quanto non contemplato valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di Assemblee nazionali e regionali.
2. L'Assemblea provinciale è costituita dalle associazioni sportive affiliate, facenti parte del Comitato provinciale così come determinato dal Consiglio Federale che, per ragioni legate alla realizzazione dell'attività sportiva, potrà deliberare l'accorpamento di più province limitrofe.

3. L'Assemblea provinciale può essere ordinaria o straordinaria.
4. Di ogni Assemblea provinciale deve essere steso un verbale contenente un riassunto schematico dei lavori, nonché l'elenco delle decisioni prese e, in allegato, i fogli di scrutinio delle votazioni nel loro testo originale e firmati dal Presidente, dal Segretario dell'Assemblea e dai componenti la Commissione di Scrutinio. Copia firmata di detto verbale sarà rimessa alla Segreteria federale entro e non oltre 10 (dieci) giorni dallo svolgimento dell'Assemblea, mentre l'originale è depositato presso la sede del Comitato provinciale.
5. Qualora il Consiglio Federale, al cui controllo di legittimità sono sottoposte le procedure di svolgimento dell'Assemblea provinciale, dovesse constatare l'avvenuta violazione di norme di legge, ovvero dello Statuto o del Regolamento organico, è tenuto a deliberare l'annullamento dell'Assemblea stessa o, ricorrendone i motivi, a decretarne la nullità.
6. Con la stessa delibera di annullamento o di accertamento di nullità, qualora il Consiglio Federale dovesse riscontrare responsabilità a carico dell'Organo provinciale, dovrà dichiararne, altresì, la decadenza e nominare un Commissario straordinario per la ricostituzione dello stesso. Il Commissario straordinario dovrà comunque essere sempre nominato se l'annullamento o la nullità riguardano Assemblee ordinarie o straordinarie elettive. In tutte le ipotesi di cui sopra, si dovrà procedere alla convocazione di una nuova Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla precedente, la quale dovrà avere effettivo svolgimento, al massimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

#### **Art.69: Assemblea provinciale elettiva**

1. Le Assemblee Provinciali ordinarie elettive si riuniscono ai sensi del terzo comma dell'articolo 42 dello Statuto.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea provinciale elettiva tra i punti all'ordine del giorno deve contenere i seguenti:
  - a) Relazione tecnico-morale-finanziaria;
  - b) Elezione Presidente e Segretario dell'assemblea;
  - c) Elezione del Presidente provinciale
  - d) Elezione membri paritetici
  - e) Elezione membri in rappresentanza degli Affiliati;
3. Hanno diritto di voto, per l'elezione del Presidente e dei consiglieri i, C.S.B. (rappresentati dai propri presidenti o in mancanza da membri del Consiglio direttivo delegati dai presidenti), in regola con i versamenti delle quote di affiliazione, che risultino affiliati da almeno 12 mesi consecutivi precedenti alla data dell'assemblea e che abbiano almeno 15 tesserati compresi i dirigenti, così come previsto dal terzo comma dell'articolo 17 dello Statuto.
4. Ogni avente diritto al voto potrà ricevere solo una delega.
5. I membri del Consiglio Federale, i consiglieri e i presidenti dei comitati regionali nonché i presidenti dei comitati provinciali non possono rappresentare società né in proprio né per
6. In sede di assemblea verranno eletti:
  - a) Il Presidente provinciale;
  - b) I membri paritetici (massimo quattro) in rappresentanza delle singole specialità presenti nella regione (a tal fine l'ufficio tesseramento comunicherà le specialità presenti nel territorio);
  - c) I membri eletti dagli affiliati (determinati nel numero per differenza con i membri paritetici).



7. Il presidente provinciale verrà eletto da tutti i C.S.B. aventi diritto di voto. Ciascun membro paritetico verrà eletto dai presidenti dei C.S.B. Affiliati per la stessa sezione (Ad esempio: il membro paritetico della stecca verrà eletto dai presidenti dei C.S.B. Affiliati per la sezione stecca, e così via). I membri in quota affiliati saranno eletti da tutti i C.S.B. affiliati aventi diritto al voto.

8. La votazione avviene per voto segreto, in particolare:

- a) Presidente: nella votazione del presidente può essere indicato solo un nome, le schede contenenti più nomi o nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio;
- b) Altri membri: nella votazione di altri membri potrà essere indicato un solo nominativo per i membri paritetici, mentre per i membri eletti dagli affiliati il numero di preferenze da esprimere sarà pari al numero dei consiglieri da eleggere meno uno. Le schede contenenti più nomi di candidati o solo nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. Nel caso in cui le schede contengano più nominativi, ma solo uno relativo a persone candidate la scheda sarà ritenuta valida. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.

9. Ogni avente diritto al voto non può sottoscrivere un numero di candidature superiore ai soggetti da eleggere per ciascuna carica.

10. Possono candidarsi alla carica di:

- c) Presidente provinciale: tutti i tesserati appartenenti a C.S.B. Affiliati;
- d) Membro paritetico: tutti i tesserati appartenenti alla sezione e facenti parte di C.S.B. affiliati
- e) Membro in quota affiliati: Tutti i tesserati appartenenti a C.S.B. Affiliati;

11. Gli ufficiali di gara che presentino la loro candidatura a una carica elettiva si intendono automaticamente sospesi dall'attività fino alla data delle elezioni. Qualora non siano eletti potranno svolgere nuovamente il ruolo di ufficiali di gara.

12. La convocazione dovrà essere inviata per raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, posta elettronica o altro mezzo purché ne consenta la verifica della trasmissione e ricezione, almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'assemblea. La convocazione dovrà essere inviata a tutti i C.S.B. che alla data in cui viene effettuata la convocazione abbiano versato le quote di affiliazione.

13. L'ufficio tesseramento della F.I.Bi.S. invierà a ciascun comitato regionale l'elenco dei C.S.B. della provincia, diviso tra gli aventi diritto di voto e non, in modo che, in sede di verifica poteri sia possibile attribuire correttamente il diritto di voto.

14. Per eventuali reclami circa l'attribuzione del diritto di voto valgono le disposizioni previste per l'assemblea nazionale elettiva.

15. La Commissione Verifica poteri deve essere nominata dal consiglio provinciale unitamente alla indizione dell'assemblea ed è composta da due membri che possono, con il consenso dell'assemblea, svolgere le funzioni di scrutinio dei voti; tali soggetti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche provinciali, né possono rappresentare i C.S.B. né direttamente né per delega.

16. Modalità di convocazione, funzionamento e competenze dell'Assemblea provinciale sono disciplinati dall'articolo 42 dello Statuto.

Per quanto non contemplato valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di Assemblee nazionali e regionali.

### **Sezione VI - PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE**

#### **Art.70: Generalità**

1. Il Presidente del Comitato provinciale, eletto dall'Assemblea provinciale con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento organico rappresenta ai soli fini sportivi la Federazione nel territorio di competenza.

2. I Presidenti dei Comitati provinciali agiscono in stretto collegamento e sotto la direzione e il coordinamento del Presidente del Comitato regionale.

3. Il Presidente provinciale è responsabile del funzionamento dell'organico che presiede nei confronti del Consiglio federale e dell'Assemblea provinciale.

#### **Art.71: Compiti**

Il Presidente provinciale:

- a) convoca e presiede il Comitato provinciale, di cui fissa l'ordine del giorno;
- b) convoca l'Assemblea provinciale nei modi e nei termini indicati nello Statuto e nel Regolamento organico;
- c) presenta all'Assemblea provinciale l'annuale relazione tecnico - morale e finanziaria.

#### **Art.72: Cessazione**

1. Quando il Comitato provinciale decade, per qualsiasi ragione, il suo Presidente deve effettuare, nel termine massimo di 8 (otto) giorni dalle nuove elezioni, le consegne del Comitato provinciale al nuovo Presidente. Di tali consegne viene redatto un verbale con la specifica particolare dei fondi di cassa e dei beni patrimoniali, che vengono trasferiti all'atto del trapasso dei poteri.

2. Delle eventuali inadempienze o mancanze è responsabile il Presidente uscente.

3. In tema di decadenza e prorogatio del Presidente provinciale si rinvia a quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento organico per il Presidente federale.

### **Sezione VII - COMITATO PROVINCIALE**

#### **Art.73: Generalità**

1. Il Comitato Provinciale, unico per tutte le Sezioni del Biliardo sportivo, è eletto dall'Assemblea provinciale con le modalità disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento organico per la durata di un quadriennio olimpico.

2. I membri componenti il Comitato provinciale dovranno essere eletti secondo quanto previsto dal 4° comma dell'articolo 42 dello Statuto

3. La composizione completa del Comitato provinciale è oggetto di controllo di legittimità da parte del Consiglio Federale. Qualora si ravvisasse che nelle elezioni non sono state rispettate le norme dello Statuto e del Regolamento organico, il Consiglio Federale ha il potere di commissariare il Comitato.

4. Il Comitato provinciale è regolato dalle norme dell'art. 40 dello Statuto Federale e deve essere costituito qualora nella regione siano presenti almeno 10 affiliati con diritto di voto.

Il comitato provinciale può dotarsi di autonomia amministrativa e finanziaria; previa l'approvazione da parte del Consiglio Federale, potrà procedere alla richiesta del codice fiscale. In caso di esercizio di attività commerciale dovrà:

- a) adottare uno statuto conforme a quello della FIBiS;
- b) indicare che i proventi devono essere reinvestiti in attività istituzionali
- c) Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Annuale il bilancio
- d) nominare un collegio dei revisori dei conti;

5. Il comitato provinciale dovrà tenere una contabilità ordinata annotando separatamente le entrate e le uscite o nel caso in cui svolga attività commerciali accanto a quelle istituzionali, annotare separatamente i costi e i ricavi.

6. Al fine di gestire le risorse a disposizione il comitato provinciale dovrà dotarsi di un conto corrente bancario o postale comunicando gli estremi alla segreteria federale.

7. Al termine di ciascun esercizio dovrà essere redatto dal presidente e dagli altri componenti del comitato regionale, un rendiconto delle attività svolte, indicando separatamente le entrate e le uscite, da sottoporre all'approvazione del consiglio federale entro il 28 febbraio di ciascun anno.

#### **Art.74: Convocazione e validità**

1. La convocazione deve avvenire da parte del Presidente o da chi ne fa le veci mediante trasmissione a mano o per posta del documento recante l'ordine del giorno, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata; in caso di urgenza la convocazione può avvenire telefonicamente con 48 (quarantotto) ore di anticipo.

2. Le riunioni del Comitato provinciale sono valide quando siano presenti almeno la metà più 1 (uno) dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità decide il voto del Presidente.

4. Il funzionamento del Comitato avviene nel rispetto delle norme statutarie e del Regolamento organico.

5. Le deliberazioni avvengono per appello nominale, o con l'adozione del voto segreto se richiesto dalla maggioranza.

6. I membri del Comitato che, salvo casi di forza maggiore documentati, non siano presenti alle riunioni del Comitato per tre volte consecutive, sono dichiarati decaduti.

7. Delle riunioni viene redatto, a cura di una persona nominata dal Presidente, un verbale, che deve contenere le delibere adottate e che, una volta firmato dai presenti, deve essere inviato al Comitato regionale.

8. I membri del Comitato provinciale, rappresentanti paritetici delle Sezioni di biliardo sportivo presenti nel territorio, gestiscono, sotto il coordinamento del Presidente provinciale, l'attività agonistica di loro competenza.

9. Le spese di gestione per le attività dei Comitati provinciali sono finanziate dalle quote stabilite ogni anno dal Consiglio federale in rapporto al tesseramento e alle affiliazioni.

10. La Federazione può intervenire con contributi straordinari al fine di favorire lo sviluppo dell'Organo periferico.

11. Le risorse finanziarie dovranno essere distribuite per quanto possibile in misura proporzionale al numero degli affiliati e tesserati delle singole Sezioni di biliardo sportivo, fermo restando un fondo da destinarsi all'attività del Presidente provinciale.

#### **Art.75: Attribuzioni**

1. Il Comitato provinciale ha le attribuzioni e assolve le funzioni ed i compiti assegnati dallo Statuto e dal presente Regolamento Organico. In particolare:

- a) deve promuovere nel territorio di propria competenza, con il coordinamento degli Organi regionali, lo sviluppo del gioco e la costituzione di C.S.B.;
- b) vigila sulla rigida osservanza, da parte dei C.S.B. e dei loro soci tesserati, delle norme statutarie e regolamentari nonché delle disposizioni federali;
- c) sottopone all'Assemblea provinciale la relazione tecnico-morale della gestione del Comitato;
- d) propone all'Assemblea provinciale il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei propri compiti e amministra i fondi a disposizione in conformità alle direttive emanate dal Consiglio Federale;
- e) riceve le iscrizioni ai Campionati e le trasmette alla Sezione di competenza;
- f) verifica ed è responsabile, per il territorio di loro competenza, che le competizioni autorizzate dalla Federazione si svolgano esclusivamente su attrezzature omologate;
- g) organizza i Campionati provinciali individuali e a coppie, i Campionati provinciali a Squadre;
- h) si adopera attivamente per la costituzione di nuovi C.S.B. e la loro affiliazione;
- i) promuove presso gli affiliati l'organizzazione di manifestazioni agonistiche, prestando la propria assistenza specialmente nei riguardi di C.S.B. di nuova costituzione;
- j) programma e redige il calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella Provincia e lo trasmettono al Comitato regionale;
- k) svolge, nel territorio di competenza, quelle funzioni e quei compiti che il Comitato regionale, in materia specifica, ritiene di delegare espressamente;
- l) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio federale a svolgere qualsiasi incarico nella Provincia;
- m) cura l'attuazione delle disposizioni di tutti gli organi loro superiori della F.I.Bi.S.

2. Il Comitato:

- a) cura l'inoltro delle pratiche agli Organi di giustizia federali competenti per eventuali sanzioni disciplinari nei confronti degli atleti e/o dei componenti i Consigli direttivi dei C.S.B.;
- b) verifica che i verbali devono necessariamente essere circostanziati, con tutti gli elementi comprovanti i motivi per cui si richiede l'applicazione delle norme disciplinari. Effettua l'inoltro di quanto sopra, a mezzo raccomandata e nel più breve tempo possibile, al Giudice unico sportivo della Regione. Comunica, immediatamente dopo averle ricevute, le decisioni del G.U.S.R. agli interessati e a tutti i C.S.B. della Provincia;

## Sezione VIII - DELEGATO PROVINCIALE

### Art.76: Generalità

1. Nelle provincie con meno di 10 (dieci) C.S.B. il Presidente Federale nomina un Delegato provinciale con l'incarico di promuovere la costituzione dell'Assemblea provinciale; tale incarico è quadriennale e può essere riconfermato, come indicato dal quarto comma dell'articolo 45.
2. Il Delegato provinciale durerà in carica, salvo revoca da parte del Presidente federale o sua decadenza, sino al raggiungimento della soglia dei 10 (dieci) C.S.B. affiliati nella provincia.
3. In quanto compatibili per il Delegato provinciale si richiamano le disposizioni previste per il Delegato regionale dal Regolamento Organico.
4. Il Presidente del Comitato provinciale ed il Delegato provinciale applicano e fanno applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi centrali per un corretto svolgimento dell'attività nel territorio a loro competente.

### Art.77: Commissari Straordinari

1. In caso di accertate, gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo il Consiglio Federale ha la facoltà di sciogliere gli Organi periferici e/o gli Organi tecnici federali.
2. Nel primo caso il Consiglio Federale provvede, contestualmente alla delibera di scioglimento, alla nomina di un Commissario straordinario che assumerà le funzioni dell'Organo disciolto e avrà il compito di convocare entro 60 (sessanta) giorni un'Assemblea straordinaria, da effettuarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, per la ricostituzione dell'Organo stesso.
3. Nel secondo caso il Consiglio Federale provvede esclusivamente alla sostituzione immediata del Responsabile nazionale di Sezione o alla nomina di un Commissario straordinario che ha il compito di condurre a termine la gestione dell'anno sportivo corrente e/o di proporre la nomina di un nuovo Responsabile nazionale con la identica finalità. Il nuovo Responsabile potrà essere, a discrezione del C.F., confermato per l'anno successivo.

## Capo IV - ORGANI FEDERALI DI GIUSTIZIA

### Art.78: Generalità

1. La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, deliberato dal Consiglio Federale, nel rispetto dei principi dello Statuto federale, dei principi di giustizia e, per quanto non espressamente previsto, nel rispetto dei principi del diritto processuale civile, penale ed amministrativo, e sottoposto all'approvazione del C.O.N.I..
2. In conformità delle previsioni statutarie sono Organi di Giustizia:
  - a) la Commissione d'Appello Federale;
  - b) la Commissione di Giustizia e Disciplina;
  - c) il Giudice Unico Sportivo (G.U.S);
  - d) il Giudice Unico Sportivo Regionale (G.U.S.R);
  - e) il Procuratore Federale.

## Capo V - ORGANISMI FEDERALI

### Art.79: Generalità

In conformità delle previsioni statutarie Sono Organismi Federali:

- a) la Segreteria Federale
- b) la Commissione per la promozione del settore giovanile;
- c) la Commissione tecnica arbitrale nazionale;
- d) le Società di scopo;

### Art.80: La Segreteria Federale

1. La Segreteria Generale è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi ed amministrativi inerenti alle attività della Federazione e per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organismi federali.
2. E' compito del Segretario strutturare la Segreteria in base alle esigenze, anche momentanee, che si prospettano per l'attività di ogni singolo settore.

### Art.81: Commissioni Nazionali

1. Le Commissioni nazionali sono nominate e dipendono dal Consiglio federale, dal quale sono istituite per la realizzazione dei fini indicati dall'articolo 2 dello Statuto federale, nonché per l'assolvimento di particolari incarichi, provvisori o permanenti, loro affidati.
2. I componenti le Commissioni nazionali devono osservare e attuare, per quanto di loro competenza, i provvedimenti e le deliberazioni del Presidente federale, del Consiglio federale e del Consiglio di presidenza.
3. I Presidenti delle Commissioni nazionali devono trasmettere al Consiglio federale, con cadenza almeno trimestrale relazione scritta sull'attività svolta.
4. Nel caso godano di finanziamenti federali devono redigere con cadenza trimestrale il rendiconto delle spese effettuate, suddiviso per capitoli di spesa.
5. I Presidenti delle Commissioni nazionali sono diretti responsabili verso il Consiglio federale del funzionamento delle Commissioni stesse.
6. I componenti le Commissioni nazionali decadono:
  - a) per scadenza del periodo per il quale sono stati nominati;
  - b) per revoca della nomina da parte del Consiglio Federale;
7. Il Presidente della Commissione nazionale decaduto ha il dovere di consegnare tutti gli atti alla Segreteria federale.
8. Il Consiglio federale stabilisce la composizione, i compiti e la durata del mandato delle Commissioni nazionali.
9. Le Commissioni nazionali hanno poteri consultivi e propositivi.

### Art.82: Commissione per la promozione del settore giovanile

1. Il Consiglio federale istituisce con carattere permanente la Commissione per la promozione del settore giovanile, fissando per l'attività della stessa, una quota annua del bilancio federale. La Commissione è composta dal Presidente (membro del Consiglio Federale) e da quattro Consiglieri (uno per ogni sezione) e si riunisce minimo una volta l'anno.

2. La Commissione ha il compito di:

- a) promuovere l'attività del settore giovanile;
- b) presentare al Consiglio federale progetti di formazione di Centri scuola su tutto il territorio nazionale per la disciplina del biliardo sportivo;
- c) collaborare con il Centro Studi e Formazione (commissione creata all'interno della Federazione per la formazione dei quadri degli Istruttori Federali di gioco);
- d) presentare al Consiglio federale piani annuali di incremento dell'attività del settore;
- e) collaborare con i Responsabili nazionali di Sezione per l'organizzazione di competizioni riservate al settore giovanile;
- f) presentare al Consiglio federale piani annuali di incremento dell'attività del settore;
- g) collaborare con i Responsabili nazionali di Sezione per l'organizzazione di competizioni riservate al settore giovanile;
- h) predisporre, di concerto con gli Organi competenti del C.O.N.I., un programma per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi;
- i) presentare annualmente al Consiglio federale una relazione programmatica dell'attività che intende svolgere, corredata dal piano dei costi da sostenere.

3. Il Consiglio federale o il Consiglio di presidenza delibererà ai sensi dello Statuto l'approvazione del piano di spese, determinandone eventuali correzioni e provvederà a mettere a disposizione della Commissione un fondo di anticipo.

4. Ogni tre mesi la Commissione dovrà depositare presso la Segreteria federale il rendiconto delle spese sostenute e ogni anno dovrà redigere il bilancio consuntivo.

5. Ogni proposta della Commissione dovrà essere sottoposta all'esame degli Organi federali per i provvedimenti di competenza.

Gli atleti sono catalogati in base al regolamento tecnico di ogni singola sezione che ne attribuisce la categoria:

- a) Nazionali Pro
- b) Nazionali M/F
- c) Master M/F
- d) 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> categoria M/F
- e) Juniores M/F (tutti gli atleti tesserati under 18)

#### **Art.83: Commissione Tecnica Arbitrale Nazionale**

1. La Commissione Tecnica Arbitrale Nazionale è l'organismo della F.I.Bi.S. al quale sono demandati il reclutamento, la formazione, l'inquadramento, l'organizzazione, le designazioni e le norme disciplinari degli Ufficiali di gara sul territorio nazionale, in conformità alle modalità e prescrizioni delle norme contenute nello specifico Regolamento di settore, deliberato dal Consiglio federale e approvato dal C.O.N.I.

2. La composizione della Commissione Tecnica Arbitrale Nazionale è stabilita dall'articolo 55 dello Statuto Federale.

3. Compete al Consiglio Federale, in ogni caso, la vigilanza sull'Organismo e lo stesso può essere commissariato in caso di accertate disfunzioni o irregolarità amministrative e/o sportive.

#### **Art.84: Società di scopo**

1. Rientrano tra le società di scopo, come previsto dall'articolo 56 dello Statuto, istituti senza scopo di lucro aventi come obiettivo l'organizzazione e la promozione di eventi sportivi, volti allo sviluppo del biliardo sportivo.

2. Spetta al Consiglio federale deliberare in merito alla costituzione di tali società.

## CAPO VI - CARICHE FEDERALI

### **Art.85: Requisiti di eleggibilità**

1. I requisiti di eleggibilità sono disciplinati dall'articolo 57 dello Statuto federale.
2. Il candidato deve depositare all'atto della presentazione della candidatura la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di eleggibilità presso la Segreteria dell'Organo competente o presso la Segreteria federale.
3. Il candidato ha facoltà di autocertificare il possesso dei requisiti di eleggibilità. Il candidato che rilasci false attestazioni sarà deferito agli Organi disciplinari per i provvedimenti di competenza, salvo ulteriori conseguenze penali.

### **Art.86: Incompatibilità**

1. Le norme relative all'incompatibilità delle cariche federali sono disciplinate tassativamente dall'articolo 58 dello Statuto. L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità è di competenza della Commissione di giustizia e disciplina che procede:
  - a) su segnalazione del Presidente federale;
  - b) su segnalazione di affiliati o di componenti Organi federali.
2. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 58 dello Statuto, chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per una o l'altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione di incompatibilità. L'opzione deve essere formale e deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organo prescelto. La Segreteria dovrà dare comunicazione dell'avvenuta opzione al Presidente dell'Organo di cui l'interessato ha rinunciato a fare parte. In caso di mancata opzione nei termini fissati si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
3. Pertanto il Presidente dell'Organo neo-eletto del quale faccia parte un Dirigente che ricopra altra carica, decorso il termine di cui sopra senza che il Dirigente stesso abbia provveduto a depositare l'opzione, informa il Presidente federale della condizione di decadenza del Dirigente e provvede alla sua sostituzione a termini di Statuto.

## CAPO VII - PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

### **Art.87: Generalità**

1. Il Consiglio Federale è responsabile della gestione finanziaria della Federazione nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.
2. Il Consiglio federale, unitamente al Presidente federale, predispone la relazione tecnico- morale e finanziaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale.
3. A corredo della parte finanziaria della relazione di cui al precedente comma deve essere allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

## CAPO VIII - NORME GENERALI

### **Art.88: Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport**

Si richiamano le disposizioni dell'articolo 63 dello Statuto Federale.

### **Art.89: Entrata in Vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
2. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le relative modifiche, nonché tutti i regolamenti federali e le rispettive variazioni.